Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

LINEE GUIDA

sulle procedure di EREDITÀ GIACENTI
Il ruolo del curatore
Le prassi dei Tribunali

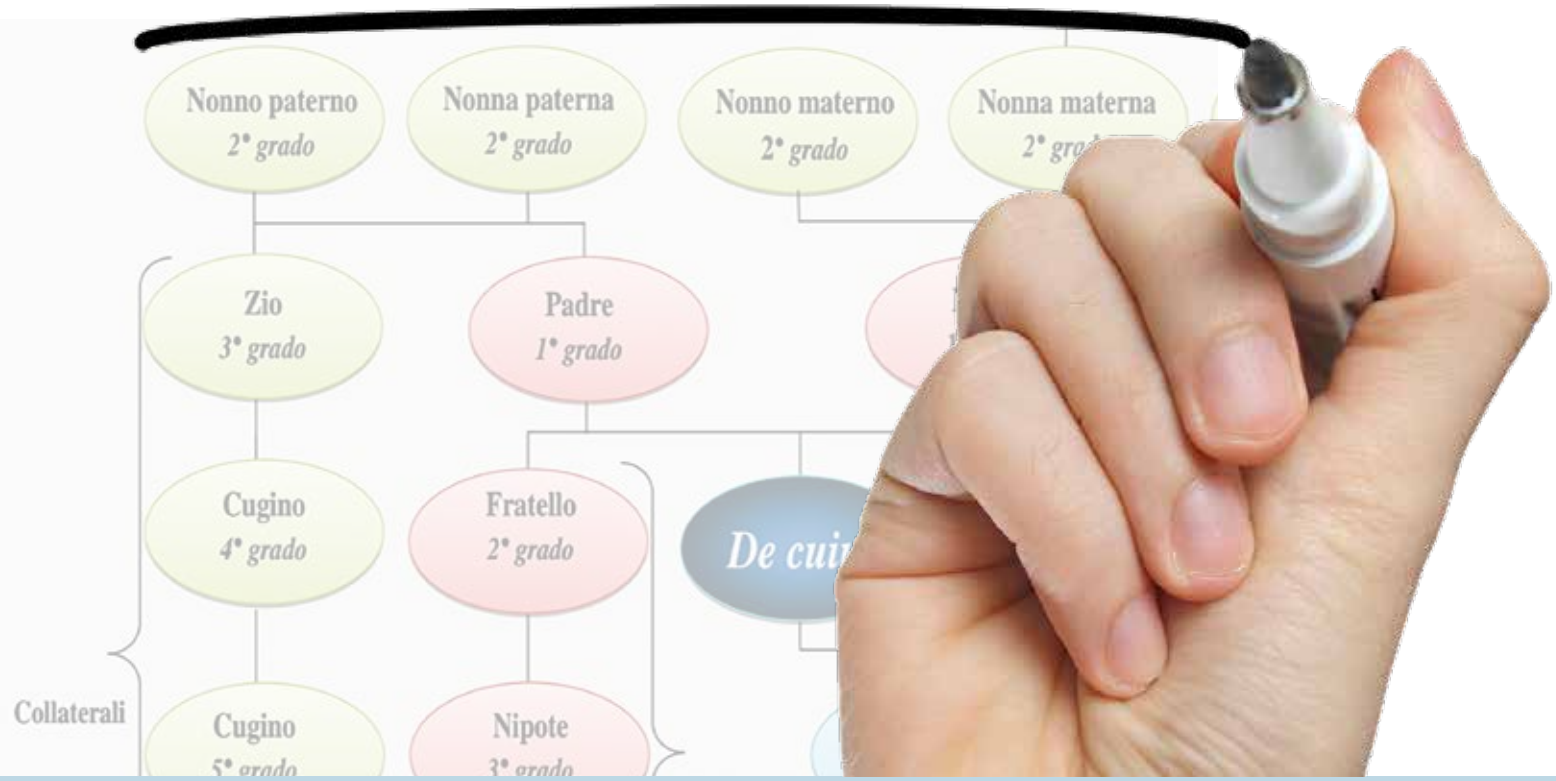

Gruppo di lavoro Eredità giacenti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

EDIZIONE 2024

COMITATO DI REDAZIONE
dell'ODCEC Di Torino

Consiglieri di riferimento:
Patrizia Rosanna GOFFI
Alessandro CONTE

Componenti:
Federico BARONI
Amedeo GERBINO
Patrizia Rosanna GOFFI
Valentina LILLO
Bianca Maria OMEGNA
Raffaella Silvana PONZO
Luca QUER
Alberto RIBALDONE
Antonella RUIU
Luigi SICA

PREMESSA

Le presenti linee guida sono state redatte con l'obiettivo di fornire un supporto pratico a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa particolare attività professionale o approfondire le competenze già maturate in ambito di procedure di eredità giacente.

L'intento di questa iniziativa è quello di accorpare, in modo organico, la normativa vigente in materia di eredità giacente, affiancando a ciascun articolo di legge anche le riflessioni emerse nel corso di alcuni convegni tenutisi su questo tema, con la partecipazione di esperti del settore.

All'interno di questo documento si presentano le prassi operative raccolte e utilizzate dai principali Tribunali di Torino e dei territori limitrofi.

È corredato da esempi di modelli utili per la gestione delle attività inerenti a questa procedura.

SOMMARIO

Premessa **2**

Capitolo 1:
ART. 528 C.C. – NOMINA DEL CURATORE **4**

1.1 Commento e approfondimenti 5
1.2 Gli adempimenti 5
1.3 Riflessioni emerse nei convegni 8
1.4 Prassi operativa dei Tribunali 8

Capitolo 2:
ART. 529 C.C. – OBBLIGHI DEL CURATORE **9**

2.1 Commento e approfondimenti 10
2.2 Gli adempimenti 10
2.3 Riflessioni emerse nei convegni 13
2.4 Prassi operativa dei Tribunali 15

Capitolo 3:
ART. 530 C.C. – PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI **16**

3.1 Commento e approfondimenTi 17
3.2 Gli adempimenti 20
3.3 Riflessioni emerse nei convegni 22
3.4 Prassi operativa dei Tribunali 23

Capitolo 4:
ART. 531 C.C. – INVENTARIO, AMMINISTRAZIONE E RENDIMENTO DEI CONTI **24**

4.1 Commento e approfondimeni 25
4.2 Gli adempimenti fiscali 28
4.3 Riflessioni emerse nei convegni 32
4.4 Prassi operativa dei Tribunali 36

Capitolo 5:
ART. 532 C.C. – CESSAZIONE DELLA CURATELA PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ **38**

5.1 Commento e approfondimeni 39
5.2 Riflessioni emerse nei convegni 43
5.3 Prassi operativa dei Tribunali 43

Capitolo 6:
MODELLI DI ISTANZE **46**

6.1 L'accettazione 47
6.2 La rimozione dei sigilli 48
6.3 L'accesso forzato 49
6.4 L'incasso di somme depositate su un libretto di deposito giudiziario 50
6.5 La vendita dei beni immobili 51
6.6 La liberazione e sgombero dei locali 52
6.7 Il rendiconto finale 53
6.8 La relazione e il rendiconto finale 55
6.9 La devoluzione dei beni del *de cuius* 62
6.10 La chiusura della procedura 65

Capitolo 7:
CONCLUSIONI **68**

CAP. 1 ART. 528 C.C. – NOMINA DEL CURATORE

"Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni."

1.1 COMMENTO E APPROFONDIMENTI

L'articolo 528 del Codice Civile prevede la possibilità di nominare un curatore dell'eredità giacente nel caso in cui il chiamato all'eredità non abbia accettato e non sia nel possesso dei beni ereditari.
Questa figura svolge un ruolo essenziale per la gestione e la conservazione dei beni ereditari fino all'accettazione da parte del chiamato o fino alla dichiarazione di vacanza dell'eredità.

Con il decesso di una persona, si apre la successione *mortis causa*, in altre parole, il suo patrimonio viene trasmesso agli eredi, che possono essere espressamente indicati dal *de cuius* nelle disposizioni di ultima volontà (successori testamentari); oppure, in mancanza di testamento, sono considerati eredi i successori legittimi, detti anche successibili. Rientrano in tale categoria il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado (art. 565 c.c.), costoro sono definiti "chiamati" o "vocati" all'eredità, in quanto destinatari della vocazione, sia essa testamentaria o legittima. Essi divengono eredi unicamente mediante l'adizione di eredità, anche detta accettazione (art. 459 c.c.).
L'accettazione può avvenire in due forme: "puramente e semplicemente" o con "beneficio di inventario". In estrema sintesi, se gli eredi hanno optato per l'accettazione pura e semplice rispondono dei debiti ereditari con tutto il loro patrimonio. Per contro, con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.), i chiamati rispondono nei limiti dei beni contenuti nel compendio ereditario.

Tutto ciò premesso, può accadere che:
- i chiamati all'eredità non abbiano accettato
- i chiamati all'eredità abbiano rinunciato
- non vi siano chiamati all'eredità o non si sappia se siano in vita o se esistano.

In tutti i suindicati casi, stante la situazione di incertezza, l'asse ereditario giace senza titolare e si parla di eredità giacente. Tale istituto offre una soluzione provvisoria volta a soddisfare le esigenze dell'eredità e dei terzi.
Può capitare che tra l'apertura della successione e l'accettazione del chiamato passi un significativo lasso di tempo. Basti pensare che il termine entro cui il chiamato può adire l'eredità è di 10 anni.
L'accettazione è retroattiva, il suo effetto risale al momento dell'apertura della successione e nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione, l'asse ereditario rimane senza titolare.
Per tal motivo, la legge prevede (art. 528 del c.c.), su istanza degli interessati (cioè i chiamati all'eredità che non si trovino nel possesso dei beni, i chiamati di grado successivo, i legatari, i creditori del defunto, chi propone azioni contro l'eredità) o d'ufficio, la nomina di un curatore dell'eredità che giace senza titolare (eredità giacente).
Quest'ultima è dunque un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma la titolarità.

1.2 GLI ADEMPIMENTI

Il curatore è un ausiliario del giudice «dovendosi intendere per tale il privato esperto in una

determinata arte o professione, ed in generale, idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione».

Il curatore dell'eredità giacente, a differenza dell'erede beneficiato, risponde anche per colpa lieve, poiché egli amministra i beni ereditari nell'interesse altrui.

I suoi compiti, rientranti nella funzione pubblica, sono:

1. custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti;
2. esercitare poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione;
3. redigere il rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito.

Per procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente, occorre che il chiamato all'eredità:

1. non abbia accettato né espressamente (attraverso atto pubblico o scrittura privata) né tacitamente (quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare, es. la vendita di un bene ereditario)
2. non sia nel possesso dei beni ereditari.

Le conseguenze della nomina di un curatore sono:

1. l'impossibilità per il chiamato (o i chiamati) di esperire azioni possessorie o atti conservativi (art. 460 c. 3 c.c.);
2. l'impossibilità di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore (art. 2830 c.c.);
3. nel caso di liquidazione concorsuale, l'impossibilità per i creditori di promuovere procedure esecutive sui beni dell'eredità.

La procedura per la nomina del curatore dell'eredità giacente rientra nella volontaria giurisdizione.

La forma dell'atto è il ricorso da presentare al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

L'iter per la nomina è il seguente:

1. il Tribunale decide sul ricorso presentato dalle parti interessate con il decreto di nomina
2. il decreto viene notificato, a cura del cancelliere, al curatore nel termine stabilito dal decreto stesso (art. 781 c.p.c.)
3. il decreto viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle successioni
4. avverso tale decreto è ammesso reclamo
5. il curatore riceve la notifica della nomina ad opera del cancelliere
6. il curatore decide se accettare l'incarico

7. il curatore trasmette in via telematica l'accettazione e il giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità (art. 193 disp. att. c.p.c.).
8. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nomina.

Documenti e costi per la nomina

Per la nomina del curatore dell'eredità giacente, oltre al ricorso da presentare all'autorità giudiziaria, occorre anche:

1. il certificato di morte (rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del defunto o del Comune in cui è avvenuto il decesso, contenente la data, il luogo del decesso e l'indicazione dell'ultima residenza)
2. il certificato storico anagrafico del defunto (indica la composizione della famiglia ad una data specifica). La richiesta del certificato deve provenire da un soggetto che vi abbia interesse e conosca i dati anagrafici della persona
3. la nota di iscrizione a ruolo
4. il contributo unificato (attualmente di euro 98,00) e l'anticipazione forfettaria (attualmente di euro 27,00).

Il contributo unificato è dovuto in misura fissa ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. b DPR 115/2002: se l'istanza è presentata da un privato, gli compete il pagamento del CU; se la richiesta avviene d'ufficio, il CU è prenotato a debito.

In particolare, nella procedura sull'eredità giacente avviata d'ufficio, sono spese prenotate a debito il contributo unificato e i diritti di copia.

Invece, sono spese anticipate dall'Erario:

1. le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
2. le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
3. le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel caso di ricorso presentato dalla parte privata, se il ricorrente si affida ad un legale per la redazione del ricorso, occorre il pagamento delle competenze professionali, il cui importo può variare.

Si segnala che nella prassi del Tribunale di Torino, già in sede di decreto di nomina, solitamente viene stabilito un fondo spese di euro 1.000 a carico della parte privata ricorrente.

Le spese relative alla procedura sono affrontate:

1. attingendo alle liquidità dell'eredità giacente;
2. in difetto di liquidità, le spese sono anticipate dal ricorrente, il quale ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'esito della liquidazione dei beni;

3. se la procedura viene chiusa senza attivo, le spese rimangono definitivamente a carico del ricorrente.

Tra le altre spese, si segnalano:

1. il pagamento delle copie,
2. il pagamento dell'imposta di registro sui verbali d'inventario, in misura fissa, attualmente pari a 200,00 euro, oltre 16,00 euro di imposta di bollo.
3. Il pagamento dell'inserzione in Gazzetta Ufficiale (tariffa giudiziaria)

1.3 RIFLESSIONI EMERSE NEI CONVEGNI

Durante il primo convegno, è stato discusso il ruolo centrale del curatore nell'evitare che il patrimonio ereditario subisca danni, con particolare riferimento alla conservazione dei beni immobili e alla gestione delle passività pendenti.

1.4 PRASSI OPERATIVA DEI TRIBUNALI

Per il Tribunale di Torino, la pubblicazione della nomina del curatore in G.U. è obbligatoria.
In questo Tribunale, per la nomina dei Curatori, è stata sviluppata una prassi che prevede l'adozione di criteri di rotazione.

Per il Tribunale di Aosta, non è obbligatoria la pubblicazione in G.U. della nomina del curatore.
Anche in questo Tribunale, per la nomina dei Curatori, è stata sviluppata una prassi che prevede l'adozione di criteri di rotazione.
L'Ufficio attinge dall'elenco dei professionisti delegati ex art. 179 ter disp. Att. C.p.c.
La nomina viene fatta seguendo l'ordine alfabetico dei professionisti.

CAP. 2 ART. 529 C.C. – OBBLIGHI DEL CURATORE

"Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili e degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione"

2.1 COMMENTO E APPROFONDIMENTI

L'articolo statuisce che al curatore è affidata la tutela delle ragioni dell'eredità nel periodo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'asse da parte dei delati, determinandone gli obblighi ed assicurando agli interessati gli strumenti occorrenti al controllo del suo operato.
Articolo "generalista" che trova, in realtà, la propria applicazione pratica con i successivi, che esplicitano con maggiore distinzione l'alveo di operatività della figura del curatore.
Allo scopo, dunque, di prevenire duplicazioni degli interventi, ci si limita in questa sede ad una trattazione introduttiva.
I Colleghi componenti il Comitato di Redazione cui è affidato il commento degli articoli 530 e 531 C.C. rispettivamente, potranno garantire quell'approfondimento delle tematiche che rappresenta uno degli obiettivi del presente lavoro.

2.2 GLI ADEMPIMENTI

Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità giacente, conformemente alle disposizioni del Capo III del Codice di Procedura Civile, con l'obiettivo di determinare l'esatto ammontare del patrimonio ereditario al momento della nomina del curatore e a stabilire, al cessare dell'incarico, la sussistenza di sue eventuali responsabilità.
L'inventario è redatto dal cancelliere nominato (o dal notaio in casi specifici), sottoscritto anche dal curatore, nonché da tutti i partecipanti, ed il suo valore giuridico è quello di atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 c.c., con efficacia probatoria limitata alla quantità ed alla descrizione dei beni inventariati, ed alle dichiarazioni ricevute.
Il verbale d'inventario dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate (Imposta di registro fissa pari ad euro 200,00).

Art. 771 c.p.c. – Persone che hanno diritto di assistere all'inventario:

- il coniuge superstite;
- gli eredi legittimi presunti;
- l'esecutore testamentario;
- gli eredi istituiti ed i legatari;
- i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Ai sensi dell'art. 775 c.p.c. l'inventario contiene:

- la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
- la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
- l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
- Qualora si rinvengano beni facilmente trasportabili, una volta inseriti nell'inventario, è opportuno che siano trattenuti e, qualora sia ritenuto necessario, il curatore procederà a depositarli nella cassaforte della Cancelleria del Tribunale con apposita nota di deposito;
- Laddove vi siano presenti beni di difficile valorizzazione (es. quadri, francobolli, preziosi) dovrà essere nominato un perito per tali valorizzazioni.

- I diritti di credito saranno inventariati in modo differente a seconda della loro tipologia:
  - Titoli di credito: descritti come da dichiarazione istituto bancario (codice titolo, descrizione, quantità, valore nominale e complessivo;
  - Conto corrente deposito: istituto di credito, n. conto, saldo netto al momento dell'apertura della successione;
  - Polizza assicurativa: sarà indicata in forza della dichiarazione dell'istituto assicurativo il tipo di polizza, il numero, la decorrenza, la scadenza ed il capitale investito.
- Partecipazioni sociali: anche le partecipazioni sociali dovranno essere riportate nell'inventario unitamente ad una descrizione della società:
  - Per le società di persone il valore indicato sarà quello della quota ideale costituito dall'importo corrispondente al valore netto delle attività sociali decurtate le passività. Questi dati serviranno per individuare le somme che la società dovrà versare all'eredità giacente;
  - Per le società di capitale dovranno essere identificate le quote e normalmente viene indicato il valore nominale;
  - Per le aziende (si rinvia all'art. 365 c.c.) sarà necessario effettuare l'inventario anche degli elementi attivi e passivi.

Nota bene: Ai sensi dell'art.620 c.c., in caso di rinvenimento di un testamento olografo (art.602 c.c.), il curatore è obbligato a presentarlo tempestivamente a un notaio per la pubblicazione (art.608 c.c.). Quest'ultimo, previa autorizzazione del Giudice delle Successioni, dovrà procedere alla pubblicazione del testamento.
Tale articolo dispone che la pubblicazione avvenga alla presenza di due testimoni, mediante redazione di un verbale che ne attesti lo stato, ne riproduca il contenuto e, se necessario, ne riporti l'apertura.

L'inventario è obbligatorio, anche se negativo, e va redatto con la massima urgenza, perché propedeutico a qualsiasi operazione di amministrazione della curatela. Il curatore per esserne esonerato, anche in ipotesi in cui sia priva di beni, dovrà essere espressamente autorizzato.
In merito a questo argomento, si ritiene utile riportare le indicazioni fornite dalla dr.ssa Pattarino, Cancelliere del Tribunale di Genova, durante un Convegno tematico, tenutosi nel capoluogo ligure in data 10 Maggio 2024 riguardante in particolare le modalità pratiche da adottarsi in sede di redazione dell'inventario.

1. Preparativi Iniziali

Equipaggiamento Necessario:

Prima di entrare nell'ambiente sconosciuto, è opportuno munirsi di guanti, mascherine e soprascarpe. Questo è importante per proteggersi da eventuali animali vivi, cumuli di oggetti, anche pericolosi per l'incolumità personale, sporcizia e degrado.

Si tenga presente che, dal momento del decesso del *de cuius* e la dichiarazione di giacenza dell'asse con nomina del suo curatore, non è infrequente decorra un lasso di tempo non trascurabile, pertanto, dotarsi di strumenti portatili di illuminazione artificiale degli ambienti, può rivelarsi necessario, atteso che la somministrazione di energia elettrica all'interno dell'abitazione potrebbe già essere venuta meno per morosità.

Ritiro della Corrispondenza:

È consigliabile ritirare la corrispondenza dalla cassetta postale, che potrebbe favorire la ricostruzione della situazione creditoria e debitoria del *de cuius*.

2. Pianificazione e Ricognizione

Esame dei Vani:

Pianificare l'esame dei singoli vani che compongono l'immobile, è essenziale. Una ricognizione delle stanze aiuta a identificare quella che probabilmente contiene gli oggetti più interessanti.

Gestione dei Documenti: I documenti e il materiale cartaceo devono essere accantonati con la corrispondenza per un successivo inventario documentale. L'unica eccezione è rappresentata dal rinvenimento di eventuale testamento olografo, che deve essere immediatamente consegnato ad un notaio.

3. Esame Dettagliato

Controllo degli Oggetti:

Pentole, scatole, barattoli e ante dei mobili devono essere tutti aperti e controllati accuratamente. È importante cercare la presenza di cassetti nascosti e spostare i quadri per verificare la presenza di casseforti a muro.

Esame della Biancheria:

Deve essere esaminata alla ricerca di denaro, gioielli, libretti postali e polizze assicurative.

Controllo di Altri Luoghi:

Non trascurare mobiletti su balconi e terrazzi, né cantine e garage, dove potrebbero essere rinvenuti beni. In caso di ritrovamento di armi, ancorché non funzionanti, è necessario allertare immediatamente l'autorità di P.S.

4. Inventario e Documentazione

Redazione del Verbale:

Deve avvenire contestualmente alle operazioni, in specie per i beni mobili e le suppellettili di uso comune. Il denaro contante eventualmente rinvenuto, dev'essere contato e descritto specificando quantità e specie, e va immediatamente versato sul c/c della procedura.

Descrizione e Stima dei Beni:

Gli oggetti di apparente valore devono essere sommariamente descritti e fotografati per essere successivamente identificati e valorizzati da un perito stimatore.

Si raccomanda un'attenta cura nella descrizione dei beni in quanto esiste normativa tributaria che presume, che nell'attivo ereditario ricadano denaro, mobilio e gioielli in misura pari al 10% del valore complessivo dell'asse.

5. Analisi e Inventariazione della Documentazione

Descrizione degli Immobili:

La descrizione degli immobili e/o terreni prevede l'esplicitazione dei dati catastali e desunti da visura degli appositi registri che è sempre opportuno acquisire.

Beni Mobili Registrati:

I beni mobili registrati, devono essere controllati di persona per accertare le loro reali condizioni ed è sempre opportuno acquisire il certificato del P.R.A.

Partecipazioni in Società:

Ove esistenti, devono essere inventariate attraverso le visure camerali e le scritture contabili, indicando il V.N (valore nominale) della quota.

Lavoratori autonomi:

Se il *de cuius* svolgeva attività in proprio, d'impresa o libero professionale, occorre controllare scritture contabili, debiti, crediti.

Cassetta di Sicurezza:

Ricorrendo il caso di cassetta di sicurezza intestata al *de cuius*, il Cancelliere comunica alla banca la data e l'ora in cui si procederà all'apertura. Si fa presente che la banca deve aver comunicato all'Agenzia delle Entrate data e ora di apertura della cassetta di sicurezza ai sensi del comma 6, art. 48, D.lgs. 346/90.

2.3 RIFLESSIONI EMERSE NEI CONVEGNI

Esercizio e promozione delle ragioni dell'eredità

Il curatore esercita e promuove le ragioni dell'eredità, anche in sede giudiziale, avuto riguardo che le sentenze pronunciate nei suoi confronti hanno efficacia di giudicato anche nei confronti dell'erede. Il curatore risponde alle istanze proposte contro l'eredità, che implicano la gestione delle controversie legali e la difesa dell'eredità in tribunale.

FONTI DOTTRINARIE

Slides dr. Battiglia, Giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Torino, pubblicate in occasione del Convegno di Arenzano (GE) in data 23/11/2023:

1. **La finalità dell'EG è conservare ed amministrare** il patrimonio del *de cuius* onde dargli continuità per un tempo indeterminato ma non superiore ai 10 anni dall'apertura della successione
2. **Il Curatore è un ausiliario del giudice incaricato** di una pubblica funzione (Cass Civ Sez Unite n 11619 1997 e, quindi, deve considerarsi un pubblico ufficiale, in senso conforme Corte Cost 30 4 2021 n 83)
3. **Nonostante la sua qualificazione giuridica, il Curatore riveste un ufficio di natura privatistica**, pertanto, nell'esercizio delle sue funzioni, deve sempre tenere presente che l'EG è finalizzata a tutelare gli interessi privati di soggetti che sono, per qualsiasi ragione giuridicamente rilevante, interessati all'eredità
4. **La procedura non ha natura concorsuale,** né esecutiva, ma soltanto volontaristica

Deposito del denaro

Il curatore è tenuto a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il denaro che si trova nell'eredità o che si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili.

All'atto pratico, tale disposizione si traduce in una richiesta che il curatore presenta al Giudice delle Successioni perché designi la filiale di una banca presso la quale operare.

Poiché, come si vedrà nel prosieguo, oltre a depositare somme può rivelarsi non infrequente il loro utilizzo per pagare debiti ereditari, spese di procedura, onorari a professionisti le cui competenze specifiche possono necessitare nell'amministrazione della curatela (si pensi, su tutti, allo stimatore dei beni inventariati), consiglio, mutuato dall'esperienza pratica, instare perché il GdS autorizzi altresì l'operatività attraverso remote banking, atteso che non tutti gli istituti di credito ritengono tale facoltà implicita nella designazione, richiedendo provvedimento ad hoc.

Superfluo sottolineare la comodità e celerità operativa di un accesso remoto, anche a fini consultivi, laddove occorra verificare con regolarità l'afflusso di somme liquide derivanti dall'amministrazione di beni dell'asse che rappresentano cespiti produttivi di redditi correnti.

Rendiconto dell'amministrazione

Al termine del suo incarico, il curatore rende conto della propria amministrazione. Il giudice può fissare un termine per la presentazione del rendiconto e può revocare e sostituire il curatore se necessario.

FONTI DOTTRINARIE

Slides dr. Battiglia, Giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Torino, pubblicate in occasione del Convegno di Arenzano (GE) in data 23/11/2023:

A. Pur non essendovi particolari disposizioni che ne disciplinino la redazione, il rendiconto deve essere redatto secondo i principi civilistici che presiedono alla redazione dei documenti contabili, garantendo una chiara, precisa, corretta e veritiera descrizione della gestione posta in essere dal Curatore

B. Secondo il più accreditato insegnamento il rendiconto dell'eredità giacente costituisce una commistione tra una situazione patrimoniale ed un risultato economico di gestione

C. Il giudice nell'esercizio del suo potere di vigilanza può chiedere la redazione del rendiconto anche nel corso della procedura e, quindi, non solo alla fine di questa

D. Il rendiconto prevede la suddivisione tra stato passivo e stato attivo

- Inizialmente, si devono dettagliare le attività e le passività esistenti al momento dell'assunzione dell'incarico da parte del Curatore
- Nell'attivo si riportano tutte le entrate
  a) somme presenti al momento dell'apertura della procedura (beni ereditari)
  b) somme pervenute durante la gestione e vendita del patrimonio (crediti incassati, somme derivanti dalle vendite dei beni ereditari, proventi derivanti dalla locazione od affitto di beni immobili, ecc.)
- Nel passivo vanno indicate
  a) le spese di gestione e della procedura (ad es pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte in favore della procedura)
  b) la liquidazione dei creditori
  c) le somme anticipate
  d) eventuali acconti sui compensi

2.4 PRASSI OPERATIVA DEI TRIBUNALI

Si precisa che, a seguito di riscontro dei vari Tribunali, non vi è una forma vincolata per la redazione dell'inventario fatta eccezione per il Tribunale di Biella che prevede un format essenziale. Viene utilizzato un modello standard, ancorché piuttosto rudimentale e comunque solo in sede di ricostruzione a tavolino delle risultanze degli inventari: la minuta in sede di accesso presso i luoghi ove sono conservati beni dei defunti, è redatta con modalità tradizionali, analoghe a quelle utilizzate al Tribunale di Biella.

A titolo esemplificativo si evidenziano le indicazioni del Tribunale di Torino sul punto:

« l'inventario delle eredità giacenti deve contenere elenco dei beni mobili, dati catastali immobili, elenco passività, il tutto con riferimento alla data del decesso. Si tratta di un inventario di natura 'ibrida', un inventario di procedura giudiziaria, obbligatorio da farsi al più presto anche in virtu' del decreto 128/2022. Il cancelliere se è in grado, deve dare una valutazione dei soli beni mobili; se non in grado, nomina un esperto ex art. 68 cpc. Per i preziosi l'esperto è obbligatorio ».

CAP. 3 ART. 530 C.C. – PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI

"Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale.
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti."

3.1 COMMENTO E APPROFONDIMENTI

Come è noto, il curatore dell'eredità giacente ha la funzione di amministrare – e, ove necessario, di liquidare – i beni ereditari, in attesa dell'eventuale accettazione da parte dei chiamati alla eredità.
La disciplina dell'amministrazione dei beni ereditari, ai sensi dell'art. 531 c.c., è mutuata da quella propria dell'eredità beneficiata di cui agli artt. 484 ss. c.c.: in particolare, il curatore dell'eredità giacente deve dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, secondo il disposto dell'art. 495 c.c., ma non può effettuare pagamenti ed è tenuto ad attivare la procedura di liquidazione concorsuale in presenza di formale opposizione da parte dei creditori, ai sensi degli artt. 498 ss. c.c., ovvero di propria iniziativa, per effetto del richiamo di cui all'art. 503 C.C.

Il curatore può chiedere l'autorizzazione del Tribunale per liquidare, in tutto o in parte, i beni ereditari. Il ricavato della liquidazione deve essere impiegato per il pagamento dei debiti ereditari.

Il redattore descrive l'art. 530 come fondamentale per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale. Se un creditore o legatario fa opposizione, il curatore deve seguire la procedura di liquidazione concorsuale stabilita dagli articoli 498 e seguenti del Codice civile.

Il curatore è incaricato di amministrare i beni ereditari in attesa dell'accettazione o meno da parte degli eredi. Il pagamento dei debiti, in mancanza di opposizione, avviene in forma **individuale**, ma questa modalità può essere impedita dall'opposizione di un creditore o legatario, nel qual caso si applica la **liquidazione concorsuale**, che include la partecipazione di un notaio e la formazione dello stato di graduazione dei crediti.

In questo contesto, il curatore, in assenza di opposizioni, può avvalersi della **liquidazione individuale** per alienare i beni, con l'obbligo di operare secondo la **diligenza del buon padre di famiglia**, ottenendo autorizzazioni specifiche del Tribunale per alienare beni mobili e immobili. Se l'opposizione viene presentata, il curatore deve seguire una liquidazione **concorsuale**, che prevede il pagamento dei creditori secondo lo stato di graduazione.

Con riguardo alla dismissione delle attività ereditarie, occorre distinguere infatti fra liquidazione individuale e liquidazione concorsuale.
Nel primo caso, «la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti»; e «la vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal Tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente» (art. 783 c.p.c.). Tale norma deve essere coordinata con l'art. 748 c.p.c., il quale prevede che «la vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori» e, quindi, con il precedente art. 733 c.p.c.[1] Quindi, il curatore dell'eredità giacente – ma solo nel caso in cui «nell'autorizzare la vendita di beni di minori (...), il Tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti» – deve dare corso alla vendita utilizzando un procedimento analogo a quello

1 L'art. 733 c.p.c. dispone che «se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori (...), il Tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso Tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal Tribunale».

previsto per la vendita volontaria dei beni dei minori, nei limiti dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 534 ss. c.c.
Nel caso di liquidazione concorsuale, il curatore dell'eredità giacente deve provvedere «con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie, facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie», così come previsto dall'art. 499, comma 1, c.c. Anche in tale caso, si rende applicabile il disposto di cui all'art. 748 c.p.c., con il correlato rinvio all'art. 733 c.p.c.
In concreto, poiché le attività ereditarie sono – spesso – insufficienti per il pagamento integrale dei creditori e dei legatari, nel caso in cui si decida di seguire la strada della liquidazione individuale, è opportuno adottare una serie di cautele:

- vendita delle attività ereditarie in ogni caso sulla base di procedure competitive;
- pagamento dei creditori prededuttivi, previa verifica della capienza dell'attivo realizzato e sulla base di autorizzazione del Tribunale;
- pagamento dei creditori (non prededuttivi) attraverso stati di graduazione previamente trasmessi a tutti i creditori, una volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale.

Non si può, tuttavia, escludere che ci si trovi al cospetto di eredità giacenti in cui le attività ereditarie sono sovrabbondanti: in tale caso, evidentemente, la strada della liquidazione individuale può essere seguita senza l'adozione di particolari cautele.

Come si è detto, il curatore dell'eredità giacente – al fine di soddisfare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari – dispone di diverse alternative: può dare corso alla cosiddetta liquidazione individuale ovvero a quella concorsuale, essendo obbligato a seguire tale ultima opzione in caso di opposizione da parte dei creditori o dei legatari.

L'art. 499 c.c. disciplina la procedura di liquidazione concorsuale, stabilendo che:

« *Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente* ».

Dunque, il curatore dell'eredità giacente – nel caso in cui intenda o debba procedere alla liquidazione concorsuale – deve anzitutto porre in essere l'attività di cui all'art. 498, comma 2, c.c.: deve cioè, entro un mese a far tempo dalla notificazione dell'opposizione da parte dei creditori o dei legatari, oppure in un qualsiasi momento precedente agli atti di liquidazione, qualora ritenga preferibile la scelta di procedere alla liquidazione concorsuale, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. Questo invito è spedito per raccomandata o Pec ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia (abolito dall'art. 31 della l. 24 novembre 2000, n. 340).

Per completezza, pare opportuno rammentare che la procedura di liquidazione concorsuale dispiega anche un effetto protettivo. In particolare, l'art. 506 c.c. stabilisce che, una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498, comma 3, c.c., non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Le procedure esecutive che fossero eventualmente in corso possono tuttavia essere continuate. In tal caso la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione

previsto dall'art. 499 c.c. Quand'anche il credito non fosse ancora scaduto, sarebbe immediatamente esigibile.
Occorre anche ricordare che – a far tempo dalla pubblicazione dell'invito ai creditori di cui all'art. 498, comma 3, c.c. – è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, una volta esaurita la fase della liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Ai sensi dell'art. 499 c.c., una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, il curatore dell'eredità giacente deve provvedere, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma 2 della norma in esame.
La mancata presentazione della dichiarazione di credito evidentemente impedisce al creditore di far valere il proprio diritto nei confronti dell'asse. Tuttavia, essa non pregiudica l'eventuale compensazione (la cui operatività è automatica) con il debito che lo stesso soggetto avesse verso l'eredità (Cass. 21 aprile 1975, n. 1532).
L'art. 499, comma 2, c.c. prevede poi che venga predisposto dal curatore dell'eredità giacente lo stato di graduazione, nei seguenti termini. La legge prevede chiaramente l'ordine di preferenza dei soggetti interessati alla liquidazione:

- i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, essendo preferiti ai legatari;
- tra i creditori non aventi diritto a prelazione, l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti;
- il legato di cosa specifica costituisce una sorta di titolo di prelazione tra legatari. Infatti, se, allo scopo di soddisfare i creditori, si palesa necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua in esito al pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Al fine di scongiurare l'ipotesi di una durata eccessiva della procedura, l'art. 500 c.c. dispone che l'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, abbia la possibilità di assegnare un termine al curatore dell'eredità giacente per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione. Tale termine può essere anche prorogato.
Una volta che lo stato di graduazione sia stato formato, il notaio, ai sensi dell'art. 501 c.c. ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, provvedendo alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia, allo scopo di raggiungere anche quei creditori che non fosse stato possibile raggiungere con la raccomandata. La definitività dello stato di graduazione si consegue appena trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione. Nel caso in cui sia proposto reclamo, questo è deciso dal Tribunale, che provvede con sentenza.
Divenuto definitivo lo stato di graduazione – per decorrenza del termine ovvero in esito al passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunziata sui reclami – il curatore dell'eredità giacente può dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, conformemente alla posizione di ciascuno nell'ambito dello stato di graduazione. Esso costituisce titolo esecutivo contro l'erede (art. 502 c.c.).

Nel caso in cui residuino creditori o legatari che non si sono presentati nel corso della procedura, questi hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. L'azione si prescrive in tre

anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto (art. 502, ult. comma, c.c.).
La procedura di liquidazione concorsuale ha termine quando, esaurita la massa attiva dei beni ereditari, sono stati soddisfatti secondo l'ordine di graduazione, in tutto o in parte, i creditori ereditari e, se sia possibile, i legatari.

3.2 GLI ADEMPIMENTI

I primi adempimenti del curatore consistono nell'**identificare** i creditori e gli Enti coinvolti, come l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, e il Pubblico Registro Automobilistico, per comunicare l'apertura dell'eredità giacente e raccogliere informazioni sui rapporti di credito o debito del *de cuius*.

Il curatore deve ottenere il **codice fiscale** dell'eredità giacente, utilizzato anche per aprire un conto corrente intestato alla procedura.

Inoltre, viene sottolineato l'obbligo di vendere i beni mobili entro 30 giorni dalla redazione dell'inventario, salvo diverse disposizioni del Tribunale, e di alienare i beni immobili solo in caso di necessità o utilità evidente. Le somme ricavate dalla vendita devono essere depositate su un conto corrente intestato alla procedura, e **i pagamenti** devono essere **autorizzati** dal Giudice.

Il curatore procede alla cessione dei beni ereditari seguendo una **procedura competitiva** e verifica la capienza dell'attivo per il pagamento dei creditori previa autorizzazione del Tribunale.

In fase di liquidazione, è fondamentale preparare uno **stato di graduazione** per regolare l'ordine di pagamento dei creditori. Questo documento viene presentato al Tribunale per approvazione, e una volta ottenuta, il curatore può procedere ai pagamenti in base alla posizione di ciascun creditore.
Per quanto riguarda il suddetto stato di graduazione dei crediti si fa riferimento al Capo II del codice civile che norma l'ordine dei privilegi, art. 2751 c.c. e seguenti.
In particolare, occorre precisare quanto segue.
Già nella sentenza della Cassazione n. 1627 del 23/02/1985 veniva riferito: in relazione al diritto di preferenza, mentre la dottrina ha affermato che saranno preferiti i creditori che si siano spontaneamente attivati per richiedere il pagamento del loro credito rispetto a quelli rinvenuti dal curatore, la giurisprudenza, al contrario, ha affermato che deve comunque essere osservato l'ordine dei diritti di prelazione e che non vi è discrezionalità nei pagamenti da parte del curatore. Anzi, l'inosservanza dell'ordine di pagamento potrebbe addirittura comportare l'illegittimità dello stesso anche se espressamente autorizzato.

Per quanto riguarda il compenso del curatore si riferisce quanto segue.
Nella prassi, antecedentemente alla redazione ed al deposito del rendiconto, viene predisposta istanza di liquidazione del compenso della curatela. Dell'importo liquidato, sia a titolo di com-

penso, che di spese, anche per quanto anticipato dalla curatela (Gazzetta ufficiale, Campione Civile, spese varie di procedura), oltre cassa previdenza ed Iva, viene dato atto nel rendiconto stesso.
Nella predisposizione dell'istanza per la liquidazione del compenso, si suole procedere come segue.
In primo luogo, nel testo dell'istanza si può fare un riepilogo dell'attività principalmente svolta.
A seguito anche dei risultati della ricerca di chiamati all'eredità, verrà precisato nell'istanza di liquidazione compenso che la curatela ha dato avviso sia ai creditori che agli eredi, allegando pro forma fattura, dell'importo di cui si intende chiedere la liquidazione, e che non sono pervenute osservazioni dagli stessi entro il termine prestabilito.
Per quanto riguarda i parametri per la liquidazione, nella prassi si fa prevalentemente riferimento, per il massimo richiedibile, ai seguenti scaglioni, sull'attivo della procedura, e precisamente:

Fino a 20.000,00 euro 10%
Da 20.000,00 a 200.000,00 euro 5%
Da 200.000,00 a 500.000,00 euro 3%
Da 500.000,00 a 1.000.000,00 euro 2%
Oltre 1.000.000,00 euro 1%

Con un minimo di euro 500,00.

Soltanto a seguito del nullaosta dei creditori/eredi o silenzio assenso, ed ottenuta liquidazione ed autorizzazione al prelievo da parte del Giudice, si procederà in conformità.
In mancanza di attivo e se la procedura aperta d'ufficio, e non su richiesta di terzi, potrà essere avviata la procedura di liquidazione a carico dell'Erario.

Il curatore è anche tenuto a fornire un rendiconto dettagliato della gestione.
In primo luogo, viene data descrizione dell'attività svolta.
Viene inclusa a seguire una rappresentazione chiara di entrate e uscite, così come delle spese della procedura.
Nel Rendiconto Finale il curatore dà atto dell'eventuale pagamento delle prededuzioni – in caso di eredità giacente capiente – e dell'ordine di graduazione dei debiti ancora pendenti. In seguito all'approvazione del Rendiconto Finale da parte del Giudice, il curatore deposita lo stato di graduazione e propone istanza al Giudice affinché disponga la comunicazione ai creditori con invito a formulare osservazioni entro un termine – solitamente 15 giorni – dal ricevimento della comunicazione.

Decorso il termine, si procede nel modo seguente:

- il curatore propone autorizzazione al Giudice per i pagamenti previsti nello Stato di graduazione se non sono pervenute osservazioni nel termine stabilito
- il curatore propone autorizzazione al giudice per i pagamenti previsti nello Stato di graduazione rettificato sulla base delle osservazioni pervenute, previa eventuale nuova comunicazione ai creditori.

Nella prassi si depositerà il rendiconto da parte del curatore, chiedendo, ai fini di dare trasparenza, nello stesso che, all'esito delle comunicazioni ai creditori, con il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, sia già autorizzato dal Giudice il pagamento ai creditori stessi.
In pratica si allegherà al rendiconto lo stato di graduazione, ed in calce al rendiconto oltre a chiedere l'approvazione dello stesso da parte del Giudice, si chiederà già l'autorizzazione ai pagamenti dei creditori, decorso il termine di 15 dalle comunicazioni, in mancanza di osservazioni.
Poi, a seguito dei pagamenti, con l'istanza di chiusura della procedura, la curatela allegherà la documentazione di supporto degli avvenuti pagamenti nonché le avvenute comunicazioni ai creditori.

Le spese di procedura risultano normalmente anticipate dalla curatela (pubblicazione G.U., Campione Civile, compenso Cancelliere per inventario a seguito liquidazione, Perito almeno se di importo liquidato poco significativo per valutazione beni mobili normalmente, ecc..), e poi richieste a rimborso contestualmente all'istanza di liquidazione compenso curatela, che precede il rendiconto.

Nell'attivo sono inserite tutte le entrate: somme presenti al momento dell'apertura della procedura (beni ereditari); somme accumulate durante la gestione e vendita del patrimonio. Nel passivo: - le spese della procedura; la liquidazione dei creditori.
Pur in assenza di formalità il documento si ispira ai principi civilistici in tema di redazione di documenti contabili, fornendo una esposizione chiara della gestione.

Nella sua ultima parte il rendiconto comprenderà la richiesta di autorizzazione al pagamento ai creditori (proponendo la graduazione), l'autorizzazione consegna al Demanio (si rinvia al paragrafo 4.2) o agli eredi in caso di devoluzione, secondo le circostanze.

All'esito dell'autorizzazione da parte del Giudice, la curatela potrà provvedere come da richiesta.
Successivamente verrà depositata istanza di chiusura della procedura con tutte le allegazioni.

3.3 RIFLESSIONI EMERSE NEI CONVEGNI

FONTI DOTTRINARIE

Slides dr. Battiglia, Giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Torino, pubblicate in occasione del Convegno di Arenzano (GE) in data 23/11/2023:

1. **Il primo comma dell'art. 530 c.c. dispone che «il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari** e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale».
Pertanto, non vi è un obbligo di procedere al pagamento dei debiti ereditari.
2. **Prima di poter chiedere al G.D. l'autorizzazione a pagare** un qualche debito ereditario, il curatore deve accantonare le spese della procedura e liquidazione del compendio ereditario, che sono tutte spese in prededuzione.

3. **In generale e dove vi sia una capienza patrimoniale dell'eredità, si deve esclusivamente procedere al pagamento** dei debiti dell'eredità che siano prededucibili, la-

sciando a chi sarà devoluto il compendio ereditario il pagamento di tutti gli altri debiti.

4. **Nell'eredità giacente, il rendiconto svolge la funzione di permettere il controllo da parte del Giudice dell'operato del curatore,** ma anche dai creditori e dai legatari (in quanto possibili destinatari dell'azione di regresso nei loro confronti proponibile da parte dei creditori ex art. 495 c.c.). E' prassi diffusa che il rendiconto debba essere presentato anche al chiamato che abbia accettato l'eredità.

5. **Non vi sono ragioni di sorta per ritenere che nel rendiconto finale sia obbligatorio inserire un progetto di riparto dei debiti ereditari e del defunto** oppure sia obbligatorio procedere ad una elencazione di tali debiti seguendo l'ordine stabilito dalla legge per i crediti privilegiati e per i crediti chirografari. Risulta sufficiente che il rendiconto contenga un'elencazione di tali debiti, che sia dettagliata e chiara ed il deposito della loro documentazione giustificativa.

6. **Nella prassi, i Curatori inseriscono nel rendiconto un progetto di riparto od una elencazione ordinata** secondo i citati articoli dei privilegi immobiliari, mobiliari e dei crediti chirografari.

3.4 PRASSI OPERATIVA DEI TRIBUNALI

Il Tribunale di Torino, secondo quanto raccolto dal gruppo di lavoro, adotta una liquidazione individuale "mista", che non richiede l'assistenza di un notaio, ma segue le disposizioni in analogia con quelle della liquidazione concorsuale.
Inoltre, consente la possibilità di riparti parziali, specialmente per il pagamento di spese condominiali o locazioni.
In particolare, il curatore procede come di seguito sintetizzato:

- vendita delle attività ereditarie in ogni caso sulla base di procedure competitive;
- pagamento dei creditori prededuttivi, previa verifica della capienza dell'attivo realizzato e sulla base di autorizzazione del Tribunale;
- pagamento dei creditori (non prededuttivi) attraverso stati di graduazione previamente trasmessi a tutti i creditori, una volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale.

CAP. 4 ART. 531 C.C. – INVENTARIO, AMMINISTRAZIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

"Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa."

4.1 COMMENTO E APPROFONDIMENTI

In relazione a questo articolo il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità attraverso le procedure ampiamente descritte al capitolo 2.2.

Il curatore dell'eredità giacente, **entro un mese** dalla sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni ereditari. Se non adempie a tale obbligo nel termine stabilito, il Tribunale può sostituirlo. L'inventario ha il compito di quantificare il patrimonio che il curatore ha il compito di conservare ed amministrare, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

Le attività svolte dal curatore possono comportare responsabilità civili e penali.
Dal punto di vista civile le norme alle quali fare riferimento ai fini della valutazione della responsabilità del curatore sono:

- **art. 531 c.c.** che estende al curatore la disciplina dell'erede beneficiato in relazione all'inventario, all'amministrazione ed al rendiconto;
- **art. 1176 c.c.** in materia di diligenza nell'adempimento di un'obbligazione;
- **art. 491 c.c.** (indirettamente) nella parte in cui prevede che il curatore risponda anche per colpa lieve.

Dal punto di vista penale il curatore dell'eredità giacente è un **pubblico ufficiale** e di conseguenza è assoggettato alle norme del codice penale dedicate ai pubblici uffici.

AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

Tra gli atti di ordinaria amministrazione rientrano gli atti necessari per individuare il patrimonio dell'eredità giacente, in particolar modo, l'acquisizione di informazione presso i seguenti Pubblici Uffici:

- Camera di Commercio
- P.R.A
- Catasto
- Conservatorie Registro dei beni immobiliari
- Agenzia delle Entrate o Ufficio Notifiche, esecuzione e protesti (UNEP) presso il Tribunale di competenza (accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.).

Grazie all'apertura del Cassetto Fiscale del *de cuius* presso il sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile reperire nell'immediato gran parte delle informazioni fiscali, come:

- Dichiarazioni dei redditi
- Eventuali dichiarazioni IVA, IRAP e 770
- Certificazioni Uniche
- Informazioni relative agli atti registrati telematicamente, presso e le informazioni relative alle Denunce SIRIA e IRIS.
- Versamenti effettuati tramite modello F24 e F23

La ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius* rientra tra gli oneri della curatela. Una volta individuati gli eredi e ricostruito l'albero genealogico il curatore potrà sollecitarli per accettare o rinunciare all'eredità giacente.

Il curatore può richiedere presso il Comune di ultima residenza il certificato di stato di famiglia del *de cuius*. La ricerca degli eredi completa comporta la conoscenza di questi sino al 6° grado in linea collaterale. Di conseguenza il curatore si potrebbe trovare a richiedere informazioni agli uffici anagrafe di diversi Comuni.
Questa attività può risultare complicata ed in alcuni casi sarebbe opportuno rivolgersi a società specializzate, in questo caso previa autorizzazione del giudice.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Atti che, direttamente o indirettamente, vanno ad incidere sul patrimonio ereditario o possono arrecare pregiudizio al medesimo.
Per il compimento di tali atti è obbligatoria l'autorizzazione da parte del giudice.
Rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione:

- autorizzazione nomina professionisti esterni;
- autorizzazione nomina società di genealogia;
- la vendita di beni mobili e mobili registrati;
- la vendita di quote societarie;
- la vendita di beni immobili;
- il contratto di permuta;
- il pegno e l'ipoteca;
- il contratto di locazione;
- gli investimenti;
- la difesa in giudizio dei diritti dell'eredità;
- il pagamento dei debiti ereditari, la "datio in solutum" ed il rilascio del bene ipotecato;
- la gestione dell'azienda.

LE QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE

L'ordinamento prevede all'art.2284 c.c. che in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi. Gli eredi del socio defunto vanteranno un credito che, ai sensi dell'art. 2289, comma 2, c.c. va quantificato avendo come riferimento una situazione patrimoniale alla data di morte.
L'art. 2284 c.c. consente un'ulteriore alternativa, costituita dalla possibilità di continuare la società con gli eredi del socio defunto. La decisione spetta, ancora una volta, ai soci superstiti che dovranno deliberare all'unanimità.
Nel contesto della curatela dell'eredità giacente, il curatore da una parte si troverà a soggiacere alle decisioni dei soci superstiti, i quali hanno il diritto di liquidare la quota, ma hanno anche facoltà di sciogliere la società, dall'altra, nell'ipotesi in cui fosse espressa la volontà di proseguire la società, si troverebbe a dover decidere se accettare la proposta o se farsi liquidare la quota.

ART. 2289 C.C.

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'art.2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

ART. 2469, COMMA 1, C.C.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

ART. 2355-BIS, COMMA 1, C.C

Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento
Fra le clausole che limitano la trasmissibilità mortis causa, rilevano in particolare quelle di consolidazione, ritenute generalmente valide se la contropartita alla non trasferibilità è costituita dalla liquidazione della partecipazione agli eredi

ART. 2555 C.C.

Nel compendio ereditario potrebbe ritrovarsi un'azienda, intesa come il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»
La liquidazione potrà avvenire con integrale alienazione dell'intero complesso aziendale, di singoli rami o dei beni che la compongono singolarmente. Trattandosi di attività straordinaria amministrazione il curatore dovrà essere debitamente autorizzato.

VENDITA DI BENI MOBILI

L'art. 783 c.p.c sancisce l'obbligo in capo al curatore dell'eredità giacente di provvedere alla vendita dei beni mobili entro il termine di trenta giorni, successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice con decreto motivato non disponga altrimenti. Si ritiene che il termine individuato dalla norma non sia perentorio.

ART. 376 comma 1, c.c.

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.

VENDITA DEI BENI IMMOBILI

Ai sensi dell'art. 783, comma 2, c.p.c. la vendita può essere autorizzata dal Tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
Si ritiene che il curatore sia pienamente legittimato a chiedere la vendita degli immobili o dell'immobile, quando il ricavato dell'alienazione si renda necessario per far fronte al pagamento dei debiti o dei legati.
Si ritiene che nel concetto di necessità debbano comprendersi anche tutte le ipotesi in cui la vendita divenga un atto dovuto, magari l'esecuzione di un'obbligazione assunta in vita del defunto. Si pensi all'ipotesi del preliminare di vendita stipulato in vita.

Dall'art. 733 c.p.c, emerge che il curatore non è obbligato ad optare per la vendita ai pubblici incanti. La scelta è rimessa all'apprezzamento del curatore e all'autorizzazione del Tribunale, consentendo il ricorso alla vendita a trattativa privata, comprendendosi in tale concetto anche

la vendita con modalità competitive, ma senza fare ricorso ai pubblici incanti.
Secondo la giurisprudenza ed in particolare la citata cassazione n. 10778 del 29 ottobre 1993 «anche se assoggettati alla disciplina dell'art. 534 e ss. c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art 748 c.p.c., non possono essere considerati esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore precedente.»
Consegue che la vendita effettuata dal curatore dell'eredità giacente, sia essa all'incanto o trattativa privata, ha comunque natura di vendita volontaria e non coattiva.

LA FORMA DEL TRASFERIMENTO

La questione è particolarmente dibattuta. Si tratta di capire se il trasferimento a favore dell'acquirente debba avvenire con decreto o se si renda necessario un vero e proprio atto notarile, conclusivo dell'iter procedimentale di vendita. Optando per la natura volontaria della vendita è preferibile aderire alla seconda soluzione.

LA CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI

L'immobile o gli immobili oggetto di vendita possono essere gravati da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (iscrizioni ipotecarie, pignoramenti ecc). Il venditore è tenuto a trasferire l'immobile libero da iscrizioni. Nulla quaestio nell'ipotesi in cui il debito o i debiti, garantiti da ipoteca, siano di importo inferiore rispetto al valore dell'immobile. La problematica è invece se il debito garantito da ipoteca sia di importo superiore rispetto al valore dell'immobile.
Per le vendite effettuate dal curatore dell'eredità giacente ove non pare esservi un giudice legittimato ad emettere un decreto di trasferimento, pertanto, non è possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli senza il consenso del creditore ipotecario.

4.2 GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Richiesta codice fiscale della curatela all'Agenzia delle Entrate

Il curatore è tenuto a richiedere l'assegnazione del codice fiscale della curatela. Tale adempimento è di fondamentale importanza al fine di distinguere il codice fiscale della procedura con quello del curatore ed evitare che questo venga associato personalmente in questioni fiscali derivanti dalla gestione del patrimonio del *de cuius*.
Il codice fiscale della curatela sarà necessario per determinati atti, come: la dichiarazione di successione, la registrazione dei contratti di locazione, la vendita di beni immobili, la fatturazione delle spese anticipate. Il modulo per la richiesta è il AA5/6, dove andranno indicati i dati della procedura e del curatore, da presentare entro 60 giorni on line o presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando fotocopia del documento d'identità del curatore e la copia del decreto di nomina. Entro 30 giorni dalla chiusura della procedura il curatore è tenuto alla chiusura del codice fiscale.

Demanio

Con il Decreto del 22 giugno 2022 n. 128 la Cancelleria del Tribunale che ha disposto la nomina del curatore, comunica all'Agenzia del demanio, entro 10 giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
Con le medesime modalità la Cancelleria del Tribunale comunica, sempre entro 10 giorni dalla

loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonché la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Il curatore dell'eredità giacente, attraverso un sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio, in modalità telematica, trasmette entro 6 mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i seguenti dati:

- i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;
- i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;
- il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali;
- i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attività ricompresa nella eredità giacente;
- gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;
- i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.

Nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, l'elenco dei beni ereditari.
Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento
Variazione dati IVA
Nel caso in cui il curatore dovesse accertare che nel patrimonio ereditario è presente un'azienda, questi dovrà provvedere ai sensi dell'ex art. 35 D.P.R. 633 del 1972, entro 30 giorni dall'accettazione della nomina a richiedere all'Agenzia delle Entrate la variazione dei dati IVA.
Lo scopo del curatore di un'eredità giacente è quello di preservare il valore dell'asse ereditario e se all'interno di questo ci fosse un'azienda, come si dovrebbe comportare?
Spetta al curatore, in relazione alle sue competenze e previa autorizzazione del giudice, individuare la soluzione più opportuna, come per esempio: la continuazione dell'attività; l'affitto d'azienda o un suo ramo; la liquidazione.
Il curatore nella maggior parte dei casi non ha l'esperienza e la preparazione per poter gestire un'azienda, dunque, deve richiedere al giudice la nomina di un professionista o di un gruppo di professionisti per gestire al meglio, anche dal punto di vista fiscale, questa parte dell'asse ereditario.

Sostituto d'imposta

Ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2 del Dpr n. 322/1998: I curatori e gli amministratori devono inoltre: a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nella linea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1; c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 305/2019 se l'asse ereditario non include aziende commerciali o agricole, il curatore dell'eredità giacente non è tenuto agli obblighi contabili né a quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta. Le somme erogate al lavoratore per i crediti a titolo di retribuzioni e Tfr non devono essere sottoposte a ritenuta d'acconto, né essere oggetto di certificazione e dichiarazione da parte dell'organismo erogante.

IMU

Il curatore dell'eredità giacente non è un soggetto passivo IMU poiché non è possessore degli immobili ma un detentore del patrimonio immobiliare dell'eredità nel periodo che precede l'accettazione da parte degli eredi. A differenza del curatore della liquidazione giudiziale, dove l'IMU è dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale e andrà versata entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, il legislatore non chiarisce la posizione del curatore dell'eredità giacente.

Basti pensare che in caso di mancato pagamento dell'IMU il Comune creditore può richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente e pretendere il pagamento dell'imposta.

Di conseguenza il pagamento dell'IMU non è un obbligo fiscale ma rientra negli obblighi amministrativi, sempre nel limite dell'attivo ereditario.

Dichiarazioni dei redditi

Il curatore di un'eredità giacente ai sensi dell'articolo 5-ter, D.P.R. 322/1998 deve:

- presentare, negli ordinari termini previsti dall'articolo 187, Tuir, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui cessa la curatela;
- presentare, entro 6 mesi decorrenti dall'assunzione delle funzioni, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è aperta la successione, se è anteriore a quello in cui ha assunto le funzioni, nonché le dichiarazioni dei redditi relative agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, la dichiarazione dei redditi posseduti dal defunto nell'ultimo periodo d'imposta e, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso, la dichiarazione dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

Nel frontespizio della dichiarazione devono essere indicati i dati del curatore, il codice carica n. 2 e la data dell'accettazione della nomina.

Nel modulo della dichiarazione dei redditi devono essere indicati tutti i redditi afferenti al defunto.

In caso di dichiarazione a debito le relative imposte andranno versate nel limite dell'asse ereditario.

Dichiarazione di successione

Ai sensi degli artt. 28 c. 2 e 31 c. 1 lett. a del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), il curatore dell'eredità giacente è obbligato a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della sua nomina.

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente telematicamente all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i loro modello ed il loro software.

Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative o sostitutive di una dichiarazione presentata con il modello precedente si dovrà utilizzare il vecchio modello cartaceo (Modello 04).

Alla dichiarazione di successione bisogna allegare la seguente documentazione:

- il decreto di nomina e l'accettazione alla nomina;
- la documentazione relativa alle voci attive;

- la documentazione relativa alle voci passive;
- la copia certificato di proprietà beni mobili registrati;
- la copia autentica di eventuali rinunzie all'eredità;
- la copia autentica del verbale d'inventario;
- l'albero genealogico;
- la copia della carta d'identità del curatore;
- la copia del codice fiscale della curatela.

In caso di invio telematico i file devono essere depositati in formato TIFF o PDF/A.
Nel Frontespizio andranno indicati i dati del *de cuius*, la data del decesso e il comune dell'ultima residenza (dati presenti nella sentenza di nomina).
Nella sezione "RISERVATO A CHI PRESENTA IL MODELLO", andranno indicati i dati del curatore con "codice carica" 5.

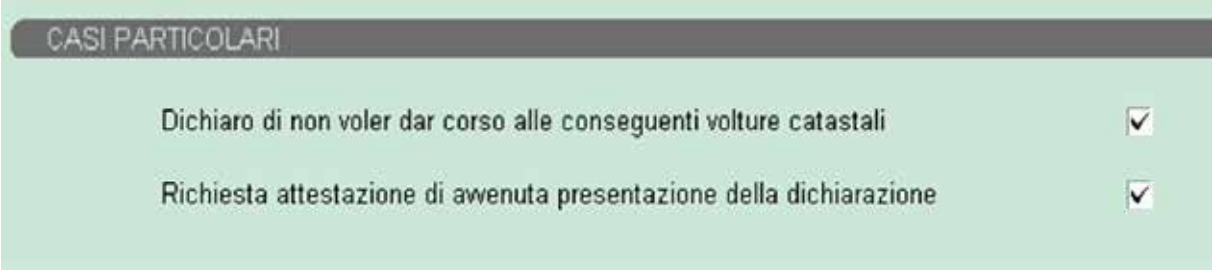

È obbligatorio flaggare di "non voler dar corso alla conseguenti volture catastali". Il curatore dell'eredità giacente non è possessore dei beni, ma solo un detentore, in quanto, ai sensi del 1140, comma 1, c.c. non esercita alcun potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nonostante questo obbligo nella compilazione del frontespizio, ai sensi dell'art. 76 del Regio Decreto n.2153 del 193, il curatore dell'eredità giacente è tenuto a richiedere le volture entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
La configurazione del software per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione di successione vincola il curatore al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie, bolli e tasse ipotecarie, attraverso la compilazione di seguenti quadri:

QUADRO EA:

- Codice fiscale dell'eredità giacente
- Tipo soggetto: 6 (estraneo)
- Grado parentela erede: 35 (estraneo)
- Denominazione dell'eredità giacente

Il Grado parentela 36 (Stato) esonera il curatore dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. In relazione all'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 346/1990 "fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato". Se il curatore, nei tempi previsti per presentare la successione, non è riuscito a rintracciare nessun erede è plausibile che l'unico erede è lo Stato.

Nota bene, indicare nel Grado di parentela il codice 36 (Stato) comporta lo scarto della dichiarazione, di conseguenza il curatore è tenuto ad indicare il codice 35.

QUADRO EF

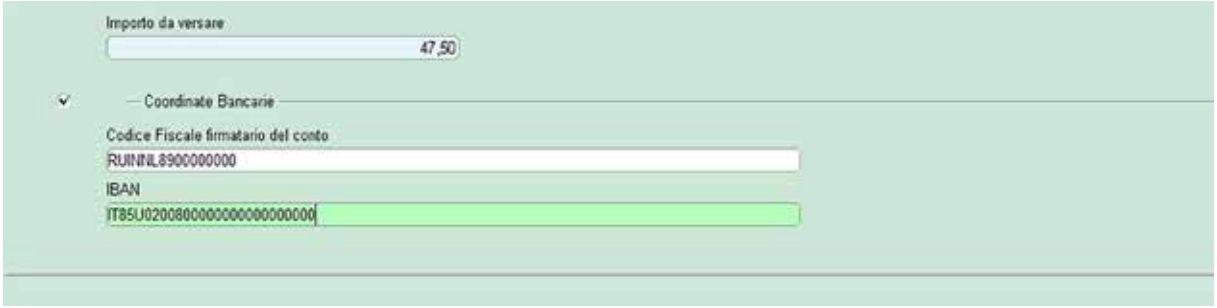

In questo quadro vengono riassunti tutti i dati dichiarati, utili ai fini del calcolo delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

Il versamento di tali imposte deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione.

All'interno di questo quadro è obbligatorio indicare un IBAN, può essere quello dell'intermediario, del curatore/firmatario o della procedura.

Nel caso di un conto corrente incapiente, il curatore riceverà una ricevuta di scarto da parte dell'Agenzia delle Entrate e successivamente un avviso di liquidazione.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate obbliga il curatore dell'eredità giacente, che necessita dell'attestazione per l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (GLIFO), al versamento delle imposte ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie

Imposta di successione:
Per le dichiarazioni di successione trasmesse sino al 31/12/2024 l'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive. Il pagamento dell'imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Sca-

duto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

È possibile pagare l'imposta di successione anche a rate, con queste modalità:

- almeno il 20% dell'importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione
- la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di "lieve inadempimento", e cioè in caso di:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

Le aliquote e le franchigie stabilite per l'imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall'articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

In particolare, vengono applicate le aliquote:

- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Alla curatela si applica l'aliquota più alta, pari all'8%.

Il 9.4.2024, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), introduce rilevanti modifiche, al fine di razionalizzare l'imposta sulle successioni e donazioni. Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto attuativo D. Lgs n. 139/2024.

Dal 1° gennaio 2025 viene introdotto il principio di autoliquidazione per l'imposta di successione, analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie).

Nota bene, come già accennato nel capitolo 2.2. si raccomanda un'attenta cura nella descrizione dei beni nell'inventario, poiché dal primo gennaio 2025 sarà onere del curatore applicare o meno la presunzione del 10% sul valore complessivo dell'asse.

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l'imposta viene determinata dal contribuente e dovrà e eseguire il pagamento dell'imposta nella misura non inferiore al 20% entro il termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in un 8 rate trimestrali oppure, se si tratta di importi superiori a 20 mila euro, in un massimo di 12 rate trimestrali (non essendo però ammissibile dilazionare importi inferiori a mille euro).

Nel caso in cui l'Agenzia rilevi un difetto di autoliquidazione, si avrà (entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione) la notifica di un avviso di liquidazione cui dovrà conseguire, entro 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (attualmente pari al 30 per cento dell'imposta non versata), ridotta a un terzo se sia pagata entro il già menzionato termine di 60 giorni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate il curatore dell'eredità giacente è tenuto al pagamento dell'imposta di successione, nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso.

La giurisprudenza si è espressa più volte a favore dei curatori che hanno impugnato gli avvisi di liquidazione derivanti dalle **dichiarazioni di successione:**

Sentenza n. 545
del 22 settembre 2020 della CTP di Torino

Imposta Successione:
il curatore dell'eredità giacente non è possessore dei beni, ma solo un detentore, in quanto, ai sensi del 1140, comma 1, c.c. non esercita alcun potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tanto più se si considera che tutta la sua attività si svolge sotto la vigilanza del giudice.

Imposta Ipotecaria, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali:
si afferma che, non ravvisandosi alcuna normativa che preveda obblighi di trascrizione in capo al Curatore. Nel corso della Giacenza dell'Eredità non si dà luogo a devoluzione alcuna e pertanto non si dovrà procedere a trascrivere, con la logica conseguenza che non può essere pretesa ′imposta ipotecaria.

Imposta catastale:
il Curatore svolge una mera attività di gestione dei beni (anche immobili) la quale potrà sfociare tanto nell'accettazione da parte di qualche chiamato accettante, quanto nella devoluzione a favore dello Stato". Pur richiamando l'articolo 76 del Regio Decreto n.2153 del 1938 si conclude che tale normativa è stata ampiamente superata.

Sentenza n. 2867
del 17 settembre 2023 - Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia

Il curatore non è tenuto al pagamento dell'imposta di successione. Al curatore, infatti, spetta semplicemente una mera detenzione dei beni facenti parte del compendio ereditario dei quali non può in ogni caso liberamente disporre. Il giudice esercita infatti un potere di direzione e controllo sulla sua attività del curatore e può addirittura in determinati casi disporre la revoca del soggetto preposto all'incarico. Tale onere fiscale, infatti, trova il proprio presupposto nel ricevimento da parte di un soggetto legato da un particolare rapporto con defunto di uno o più beni in eredità tale fatto giuridico sicuramente configurabile nei confronti di un erede non si verifica tuttavia nei confronti del curatore di una eredità giacente. Quest' ultimo, infatti anche se titolare di un potere di effettuarne la gestione non ne acquisisce una effettiva disponibilità restando di fatto esterno alla titolarità del patrimonio da gestire.

Sentenza di Cassazione n. 27081
del 18 ottobre 2024

Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

4.3 RIFLESSIONI EMERSE NEI CONVEGNI

Amministrazione dell'eredità

Il curatore amministra i beni, mobili ed immobili, che ricadono nell'asse, tema che include la loro gestione ed eventuale cessione, ove necessaria.

FONTI DOTTRINARIE

Slides dr. Battiglia, Giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Torino, pubblicate in occasione del Convegno di Arenzano (GE) in data 23/11/2023:

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VENDITA DEI BENI MOBILI O DEI BENI IMMOBILI

L'alienazione dei beni mobili (nonostante l'utilizzo dell'espressione «deve» nel comma 1 dell'art 783 C P.C.) o dei beni immobili di una eredità giacente non può considerarsi atto necessario, ma opzione che potrebbe anche non verificarsi mai.

In particolare, in caso di devoluzione del compendio ereditario ad un erede accettante

1. **nella fase prodromica alla dichiarazione di cessazione dell'eredità, è consigliabile non vendere beni mobili che potrebbero avere un «valore affettivo»** per l'accettante (ad es gioielli, quadri, mobili e suppellettili), onde evitare possibili azioni di responsabilità e risarcitorie da parte di quest'ultimo

2. è opportuno che i beni immobili, gravati da ipoteche o privilegi o che presentano irregolarità edilizie, non siano venduti ma solo devoluti, per più ragioni:

- la vendita di un immobile ereditario ha natura volontaria e, benché autorizzata dal Tribunale ed effettuata con le modalità procedurali delle vendite forzose o concorsuali, non ha effetti purgativi dei gravami né dei privilegi iscritti sull'immobile e non implica sanatoria di eventuali irregolarità edilizie
- la vendita determinerebbe inutile allungamento dei tempi della procedura a fronte di un accrescimento dei suoi costi

4.4 PRASSI OPERATIVA DEI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI TORINO

La vendita ha natura privatistica, avviene con atto notarile al quale è necessaria la comparizione del creditore ipotecario affinché conceda assenso alla cancellazione delle ipoteche. Prima di porre in vendita e dopo la redazione della perizia, è necessario quindi fare una sorta di "indagine" circa la disponibilità del creditore ipotecario a prestare il consenso alla cancellazione delle formalità. In genere ciò avviene anche perché non vi sono alternative per il recupero anche solo parziale del credito. In relazione alla vendita dei beni cointestati, si ritiene opportuno contattare i comproprietari al fine di ottenere da questi il consenso ai fini di una vendita congiunta delle quote. Lo strumento giuridico della divisione è da ritenersi residuale, in quanto costoso in termini economici e di tempo, da percorrere esclusivamente qualora vi sia liquidità sufficiente.

TRIBUNALE DI MILANO

Il ricorso alle procedure competitive al momento non è una prassi seguita, seguendo la trattativa privata sulla base di un prezzo base di perizia. L'evoluzione verso le procedure competitive è però attualmente oggetto di valutazione al fine di rendere maggiormente proficue le vendite nell'interesse della procedura.

TRIBUNALE DI AOSTA

In caso di beni immobili cointestati, il curatore cerca di promuovere l'acquisto, anche senza asta da parte dei comproprietari, altrimenti si ricorre alla divisione giudiziale, con nomina di un legale da parte del curatore, previa autorizzazione del Tribunale, per l'inizio dell'azione civile.

TRIBUNALE DI SAVONA

Non esiste una prassi: la vendita di beni immobili, anche ove ipotecati o cointestati, avviene su autorizzazione del Collegio e per ogni altro aspetto si seguono le regole codicistiche.

TRIBUNALE DI GENOVA

Viene chiesta apposita autorizzazione e viene aperto un nuovo repertorio dalla Cancelleria, in quanto è considerato una attività eccezionale da esperire solamente quando la procedura non ha fondi per il suo mantenimento e quando l'immobile non può essere locato in quanto in pessime condizioni. Ovviamente necessita una stima di un tecnico.

TRIBUNALE DI CUNEO

Non vi sono prassi specifiche nemmeno per la vendita di beni immobili ipotecati o cointestati; in generale, nel primo caso, si preferisce sentire il creditore se intende cancellare spontaneamente l'ipoteca per consentire la più agevole vendita del bene, nel secondo caso, si preferisce proporre la vendita al comproprietario; l'istanza di vendita va sempre proposta al Giudice Designato che la sottoporrà al Collegio.

TRIBUNALE DI TORINO

Nelle Esecuzioni Immobiliari, l'operato del curatore deve essere coordinato/concordato con il creditore procedente della procedura esecutiva. Se la procedura esecutiva è in stato avanzato (nomina delegato, custode, perito), procede questa e il curatore "sta" a guardare e a ricevere le notifiche previste dalle norme. Nel caso in cui la procedura esecutiva sia nella fase di sola iscrizione del pignoramento, va concordata la gestione dell'eredità giacente con il creditore procedente. In un caso o nell'altro, le spese di procedura sono a carico del ricorrente, senza necessità di intervenire nella procedura esecutiva e conseguentemente nel piano di riparto.

TRIBUNALE DI MILANO

Non viene autorizzata la costituzione del curatore ma è prevista, previo protocollo con Sezione Esecuzioni, la semplice allegazione della nomina per accedere al fascicolo.

TRIBUNALE DI AOSTA

Previa autorizzazione del Tribunale il curatore nomina un legale per l'intervento nelle esecuzioni immobiliari già iniziate.

TRIBUNALE DI SAVONA

Non esiste una prassi in materia. A seconda del caso di specie, il curatore evidenzia e specifica al giudice le relative necessità e il Giudice valuta caso per caso

TRIBUNALE DI GENOVA

Viene chiesta l'autorizzazione al Giudice.

TRIBUNALE DI CUNEO

Non vi sono prassi per l'intervento o avvio delle procedure di esecuzione immobiliare da parte del Curatore.

CAP. 5 ART. 532 C.C. – CESSAZIONE DELLA CURATELA PER L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

"Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata."

5.1 COMMENTO E APPROFONDIMENTI

La curatela cessa in diversi casi, come specificato dalle normative e prassi applicabili.

I casi più comuni di cessazione della curatela includono:

- Accettazione dell'eredità da parte dei chiamati (entro il sesto grado), secondo quanto previsto dall'art. 532 c.c. e l'art. 481 c.c., il quale consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine per accettare o rinunciare all'eredità.
- Esaurimento del patrimonio ereditario, quando il curatore ha liquidato i beni e pagato tutti i creditori e legatari.
- Venir meno dei beni successori.

Altri casi rilevanti sono:

- la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità (art. 480 c.c.) Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori [c.c. 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno. Prescritto il diritto di accettare l'eredità, quest'ultima è devoluta allo stato.
- la rinuncia da parte di tutti i chiamati all'eredità(legittimi o testamentari).
- l'accertata mancanza di eredi, entro il 6°grado, che porta alla devoluzione dei beni allo Stato, come stabilito dall'art. 586 c.c. In questo caso sì è in presenza non più di eredità giacente, ma di eredità vacante.
- l'accertamento che uno dei chiamati è nel possesso dei beni

Accettazione dell'eredità

L'articolo 532 c.c. dispone espressamente la cessazione della curatela quando l'eredità è stata accettata"
I modi di accettazione previsti dall'articolo 474 c.c. si suddividono in:

a) **Art. 475 - Accettazione espressa.**

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

b) **Art. 476 - Accettazione tacita.**

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

La giacenza cessa, in primo luogo, quando l'eredità viene accettata da uno dei chiamati entro il 6° grado ovvero dall'erede testamentario.

Il momento dell'accettazione dell'eredità rappresenta una fase molto delicata per il curatore, il quale dovrà compiere attente verifiche della documentazione prodotta da coloro che hanno manifestato l'intenzione di accettare.
In primo luogo, il curatore dovrà verificare che sia stato prodotto l'atto di accettazione espressa che deve consistere (v. articolo 475 c.c.) in un atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente registrati. L'accettazione può avvenire, ai sensi dell'articolo 470 c.c. puramente e semplicemente ovvero con il beneficio di inventario. Il tutto deve essere accompagnato da atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva (redatta da un notaio o da un funzionario dell'anagrafe), tenendo ben presente che la eventuale dichiarazione di successione presentata dai chiamati NON costituisce accettazione dell'eredità.
Compiute tali verifiche e riscontrata la regolarità il curatore provvederà a sottoporre al giudice delegato il rendiconto del proprio operato cui seguiranno l'istanza di liquidazione del compenso e la richiesta di autorizzazione a rilasciare il compendio ereditario agli aventi diritto.
Poiché il termine per rinunciare o accettare l'eredità è di 10 anni dall'apertura della successione, il legislatore ha introdotto all'articolo 481 c.c. la "fissazione di un termine per l'accettazione".
"Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare ."
Trascorso il predetto termine senza che vi sia stata accettazione, il chiamato perde il diritto di accettare (termine di decadenza).
Di fronte all'inerzia dei chiamati, il curatore, che in base all informazioni raccolte ha individuati i chiamati può presentare al giudice delegato apposita istanza di fissazione dei termini decorsi i quali si possono presentare le seguenti situazioni:

a) **accettazione**
b) **rifiuto**
c) **nessuna dichiarazione**

Nel caso a)
la giacenza viene meno e il curatore cessa dalle proprie funzioni.
Si provvederà dunque al deposito del rendiconto e ad attuare gli adempimenti di chiusura.
Nei casi b) e c)
invece la giacenza non viene meno.
Con la procedura dell'articolo 481 c.c. è possibile abbreviare i termini entro i quali egli ha diritto di accettare l'eredità in quanto se il chiamato non si pronuncia nel termine stabilito dal giudice perderà il diritto di accettare.
Viceversa, il chiamato che ha dichiarato di rifiutare l'eredità può, ai sensi dell'articolo 525 c.c., decidere di revocare la rinuncia, sempre che non sia stata nel frattempo accettata da altri chiamati.

Esaurimento del patrimonio ereditario / Venir meno dei beni successori

La cessazione della curatela avviene anche nel caso in cui l'attivo ereditario venga meno ovvero si esaurisca a seguito della liquidazione di tutto il patrimonio ereditario e successivo pagamento dei debiti e dei legati.

Prescrizione del diritto di accettare l'eredità

Ai sensi dell'articolo 480 c.c. il diritto ad accettare l'eredità da parte dei chiamati si prescrive in

dieci anni (dalla morte).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [c.c. 633, 1353]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.
Il termine non corre per i chiamati ulteriori [c.c. 674], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Prescritto il diritto di accettare l'eredità, quest'ultima è devoluta allo stato.

Rinuncia da parte di tutti i chiamati all'eredità

Nel caso in cui tutti i chiamati all'eredità (legittimi o testamentari) rinuncino all'eredità a seguito di attivazione della procedura ex articolo 481 c.c., trattandosi di rinuncia definitiva e non più revocabile, la giacenza viene meno e cessano le funzioni del curatore.
Nel caso in cui la rinuncia sia stata spontanea, occorre viceversa attendere che decorra il termine di legge decennale dall'apertura della giacenza in quanto, fino ad allora, chi ha rinunciato può decidere di revocare tale decisione.

Accertata mancanza di eredi

Accertata la mancanza di chiamati entro i 6° grado (per rinuncia ovvero perché indegni) non si parla più di eredità giacente bensì di eredità vacante e la stessa spetta allo Stato.

Accertamento possesso dei beni del de *cuius*/ Accettazione tacita

Il chiamato all'eredità (art. 485 c.c.), quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice .

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 c.c. ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Il curatore, nel compimento dei propri doveri, può trovarsi ad accertare che, pur in assenza di dichiarazione esplicita, si sia in presenza di atti che presuppongono la concreta volontà di accettare l'eredità, ad esempio quando il chiamato:

- ha pagato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità;
- ha compiuto atti dispositivi di beni ereditari;
- ovvero, abbia rinunciato all'eredità ma di fatto, abbia mantenuto il possesso dei beni del *de cuius*;

ad esempio quando il coniuge:

- superstite, rende dichiarazione di rinuncia dell'eredità (perché ad esempio è a conoscenza dell'esistenza di debiti) ma, di fatto, continua ad abitare nell'immobile del *de cuius*;

- oppure, attui la volturazione di un contratto di locazione per poter continuare ad abitare l'immobile.

In sintesi, la cessazione della curatela presuppone:

a) la devoluzione dell'eredità agli eredi/chiamati che hanno accettato;
b) la devoluzione dell'eredità allo Stato;
c) la mancanza / venir meno dei beni successori.

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione della curatore, deve essere depositato il RENDICONTO che viene sottoposto all'approvazione del Giudice Delegato.
Pertanto, il curatore, prima di cessare le sue funzioni, deve completare vari adempimenti. Questi includono:

- Deposito del rendiconto
- Approvazione
- Liquidazione compenso
- Istanza per Devoluzione dei beni
- Consegna dei beni - verbale
- Relazione finale
- Istanza di chiusura

La prassi adottata dal Tribunale di Torino, prevede che il curatore proponga la liquidazione e la sottoponga agli eredi ai quali è concesso il termine di 15 giorni per formulare osservazioni.
Decorso il predetto termine, il curatore provvederà a depositare nel fascicolo della procedura, l'istanza di liquidazione, la prova della comunicazione agli eredi e le loro eventuali osservazioni.
Avvenuta la liquidazione del compenso, il curatore sottoporrà al giudice istanza di autorizzazione a consegnare il compendio ereditario agli aventi diritto.

È altamente consigliato documentare la consegna dell'eredità mediante la redazione di un verbale.
Concluse tutte le operazioni descritte, si procede con l'istanza di chiusura.

Devoluzione dell'eredità allo Stato

Un caso particolare riguarda la devoluzione dei beni allo Stato disciplinata all'articolo 586 del c.c. che dispone: "In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati."
Si ritiene opportuno evidenziare che l'acquisto da parte dello Stato opera di diritto senza bisogno di accettazione, e che lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Dal punto di vista pratica, una volta che il rendiconto è stato approvato, viene depositata l'istanza di autorizzazione alla devoluzione allo Stato dell'eredità. Successivamente si prende contatto con l'ufficio del demanio ubicato presso l'Agenzia delle Entrate ove avviene la formale consegna previa redazione di apposito verbale.
La devoluzione dei beni allo Stato, come si è visto, comporta la chiusura della procedura di eredità giacente.

In tale circostanza, la riscossione delle imposte relative all'eredità viene sospesa, e il curatore può richiedere il rimborso di eventuali somme già versate.

5.2 RIFLESSIONI EMERSE NEI CONVEGNI

Sono emerse diverse considerazioni di carattere legale e pratico, quando un'eredità giacente, contenente sia attivi (come immobili) sia passivi (debiti), in assenza di altri successibili, viene devoluta al Demanio.

Prima di tutto, questo trasferimento avviene automaticamente, senza necessità di accettazione formale, e lo Stato non può rinunciarvi. Tuttavia, lo Stato risponde dei debiti ereditari e dei legati solo entro il valore dei beni acquisiti. Infatti, lo Stato, pur subentrando nei beni ereditari, non è tenuto a soddisfare i debiti del defunto oltre il valore dell'attivo ereditario.
Questo significa che i creditori possono rivalersi sui beni ereditati dallo Stato, ma quest'ultimo non è obbligato a pagare somme superiori al valore dei beni ricevuti.
Quindi, ci si si è rivolti questa domanda: è cruciale valutare se l'attivo ereditario sia sufficiente a coprire i debiti esistenti?.
Se i debiti superano il valore dei beni, i creditori potrebbero non essere soddisfatti integralmente. Inoltre, la gestione e la liquidazione dei beni da parte dello Stato potrebbero prolungare i tempi di soddisfacimento delle pretese creditorie.

È quindi emerso che la devoluzione di un'eredità giacente al Demanio, in presenza di attivi e passivi, potrebbe sollevare questioni complesse riguardanti la responsabilità per i debiti ereditari e la tutela dei creditori.

Sarebbe pertanto da ritenersi doverosa, un'attenta analisi del patrimonio ereditario e una gestione oculata della procedura, per garantire un equilibrio tra gli interessi dello Stato e quelli dei creditori.

5.3 PRASSI OPERATIVA DEI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI TORINO

L'art. 529c.c. non cita, come obbligo dei curatori, la ricerca dei chiamati. In relazione alla problematica dell'art. 485 c.c., vanno valutati i comportamenti dei chiamati rinunzianti ed il "peso" degli stessi: se per esempio viene chiuso un conto con 5 euro, può essere fatto ai sensi dell'art. 460 cc, se al contrario si tratta di appropriazioni importanti, vale quanto dettato in via generica dal 476 c.c.
L'art. 529 c.c. non prevede quale obbligo del curatore la ricerca degli eredi. La procedura viene pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora qualche chiamato si palesasse, e se il compendio è attivo, si può proporre l'actio interrogatoria (che ha dei costi e tempistiche...). In assenza di riscontri da parte dei chiamati, l'eredità deve essere devoluta allo stato ex art. 586 cc.
Poiché la pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura non è prevista dalle norme, il Tribunale non pubblica.

TRIBUNALE DI MILANO

Ad oggi la Sezione ha imposto la prassi per cui è onere del ricorrente allegare un certificato storico anagrafico di famiglia al fine di favorire la disponibilità dell'albero genealogico. Il curatore, qualora debba intervenire per compiere o completare la ricerca dei chiamati, può avvalersi caso per caso (quindi non de plano) di società di ricerca dei chiamati e ricostruzione dell'albero genealogico.
Circa la determinazione del termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c. e 749 c.p, codesto Tribunale adotta questa prassi: viene fissato un unico termine a beneficio dei chiamati in luogo di un termine per ogni classe di chiamati differenziata in base al grado di parentela.
Per quanto attiene alla pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura, al momento non è una prassi prevista, ma la Presidente intende coltivarla poiché ritiene sia un corretto sigillo finale della procedura.

TRIBUNALE BIELLA

Non vi è alcun atteggiamento pregiudiziale, nei confronti delle società di ricerca araldica e genealogica (in taluni casi, anzi, caldeggiato).
Poiché la pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura non è prevista dalle norme, il Tribunale non pubblica.

TRIBUNALE DI AOSTA

La ricerca dei chiamati all'eredità viene effettuata dal curatore dopo la sua nomina.
Il curatore, previa autorizzazione del Tribunale inizia un'autonoma actio interrogatoria chiedendo che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Poiché la pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura non è prevista dalle norme, il Tribunale non pubblica

TRIBUNALE DI SAVONA

Nei casi in cui l'attivo ereditario è di modesto valore o risulta evidente che le passività siano superiori allo stesso (con conseguente scarsa o inesistente probabilità di accettazione da parte degli eredi), il curatore si occupa personalmente della ricerca degli eredi, acquisendo informazioni presso conoscenti, parenti rinuncianti, ads (laddove nominato), nonché provvedendo ad effettuare ricerche anagrafiche nei Comuni che presentano un qualche collegamento con la vita del *de cuius*. Ove al contrario l'attivo ereditario abbia una significativa consistenza, il curatore prende contatti con (o più frequentemente viene contattato da) società di ricerca specializzate, le quali restano comunque estranee alla procedura e non ricevono incarichi da parte del giudice. Ai sensi dell'art. 485 c.c., il curatore verifica sempre e prioritariamente se i chiamati all'eredità siano nel possesso dei beni ereditari. Laddove risulti con significativo grado di sicurezza che i chiamati siano rimasti nel possesso di uno o più beni ereditari, senza redigere l'inventario, l'eredità si considera implicitamente accettata e l'eredità giacente viene chiusa ai sensi dell'art. 532 c.c.
Il termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. viene assegnato dal Giudice della procedura e normalmente è previsto nella durata di 30 giorni. Gli adempimenti di notifica ex art. 749 c.p.c. vengono affidati dal giudice al curatore.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice fissa una udienza successiva allo spirare del termine

assegnato per verificare che gli adempimenti assegnati siano stati correttamente eseguiti e per conoscerne l'esito ex art. 481 c.c.
Per prassi non è prevista la pubblicazione in GU del provvedimento di chiusura, fatte salve rare eccezioni derivanti da necessità del caso concreto.

TRIBUNALE DI GENOVA

In tema di ricerca dei chiamati all'eredità, ex art. 485 c.c, per prassi se ne occupa il curatore esaminando la documentazione in suo possesso e in diversi casi viene contattato da società che ricercano eredi.
Non ci sono prassi per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c.
Poiché la pubblicazione in G.U. del provvedimento di chiusura della procedura non è prevista dalle norme, il Tribunale non pubblica.

TRIBUNALE DI CUNEO

Le ricerche dei chiamati all'eredità e finalizzate alla ricostruzione dell'albero genealogico sono effettuate generalmente attraverso accessi agli Uffici pubblici ovvero, previa autorizzazione del Giudice, attraverso Agenzie deputate a tale indagine qualora l'asse ereditario abbia una capienza tale da poter sostenere i costi.
Non ci sono prassi per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità, va presentato ricorso ex art. 481 c.c.
Non è prevista pubblicazione in G.U. della chiusura della procedura.

CAP. 6 MODELLI DI ISTANZE

Al fine di fornire ai lettori un approccio pratico e immediatamente applicabile, questa sezione presenta alcuni modelli utili per la gestione delle procedure di eredità giacente.

Questi modelli sono concepiti come strumenti operativi per i curatori e i professionisti che operano in questo ambito e non hanno la pretesa di essere perfetti o esaustivi, ma vogliono offrire un esempio concreto su come impostare e redigere le principali istanze che il curatore dell'eredità può trovarsi a presentare nel corso della procedura.
Ogni modello rappresenta un esempio concreto delle istanze che potrebbero essere redatte e presentate durante la gestione della procedura dell'eredità giacente.

6.1 L'ACCETTAZIONE

BOZZA ACCETTAZIONE INCARICO E GIURAMENTO

TRIBUNALE DI TORINO

ACCETTAZIONE INCARICO E GIURAMENTO

Procedura n. **...../2024** R.G. VOL.

La sottoscritta dott.ssa ....., con studio in ....., nominata quale curatore in relazione la procedura di cui sopra con provvedimento del giudice dott..... comunicato in data ..... dichiara di accettare l'incarico e giura di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidategli.

Il presente documento, firmato digitalmente, viene depositato in via telematica.

Torino, ... 2024

6.2 LA RIMOZIONE DEI SIGILLI

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

IX SEZIONE CIVILE

Procedura n. ……**./2024** R.G. VOL.

Istanza di autorizzazione alla rimozione dei sigilli

Ill.mo Sig. Giudice

La sottoscritta ……., nella qualità di curatore dell'eredità giacente di ……., nominato con decreto del ……., espone quanto segue,

premesso

- che in data 3 gennaio 2024, la sig.ra …….. è deceduta all'interno del proprio appartamento sito in …… e, successivamente, le Autorità di P.S. hanno verosimilmente apposto i sigilli allo stesso;
- che con l'assistenza del Cancelliere, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è necessario provvedere alla redazione dell'inventario dei beni presenti all'interno dell'immobile sopra citato;

tutto ciò premesso, la sottoscritta

chiede

al fine di provvedere alla redazione dell'inventario dei beni che vi si trovano all'interno del menzionato appartamento, che l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia autorizzare la rimozione degli eventuali sigilli apposti dalle Autorità di P.S.
Con osservanza.

Torino, ……. 2024

Il Curatore

……..

6.3 L'ACCESSO FORZATO

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE MEDIANTE L'INTERVENTO DI UN FABBRO

Ill.mo Signor Giudice Delegato dottoressa
la sottoscritta, nominata curatore dell'eredità giacente di .....

premesso

che la procedura in epigrafe è stata aperta su richiesta del Condominio di via ..... all'interno del quale è ubicata l'unità immobiliare censita al N.C.E.U. al foglio ..., particella n .., sub. n 1 la quale è risultata appartenere alla *de cuius;*
che l'amministratore del condominio di via .... ha riferito alla scrivente che l'immobile appartenuto alla signora ..... è da tempo vuoto;
che non risultano, allo stato, esservi eredi o persone in possesso delle chiavi di accesso all'appartamento della *de cuius*;
tutto quanto sopra premesso, la scrivente, al fine di compiere le operazioni di inventario

Chiede

alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione ad accedere con l'intervento di un fabbro all'abitazione della *de cuius* al fine di compiere le operazioni di inventario con il Cancelliere.

6.4 L'INCASSO DI SOMME DEPOSITATE SU UN LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO

BOZZA RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

Questo modello, disponibile dal sito internet del Tribunale di Torino, deve essere utilizzato per incassare somme rinvenute dalla Polizia Giudiziaria nell'abitazione del *de cuius* durante il primo accesso e successivamente depositate su un libretto di deposito giudiziario in attesa della nomina del Curatore.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
UFFICIO DEPOSITI GIUDIZIARI
Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – 10138 – TORINO
5° Piano – Scala A - D – Stanza 54112
Telefono: 011 4327727 - 7719 - 7532 - Fax: 011 4327777
e-mail: depositi.giudiziari.tribunale.torino@giustizia.it

RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

Il sottoscritto dott./avv._____ n. tel. _____

e-mail _____ con studio in _____ Via /C.so _____

nato a _____ il _____ in qualità di Curatore dell'Eredità

giacente_____ nella procedura di Volontaria

Giurisdizione R.G.V. N._____

CHIEDE

che l'Ufficio emetta relativo mandato di pagamento di € _____ a favore della

Curatela dell'eredità suddetta, conformemente a quanto disposto dal Giudice dott. _____

_____La somma è depositata su libretto postale n. _____

Chiede che il pagamento della somma avvenga con una delle seguenti modalità (con intestazione alla Curatela):

- ▫ Vaglia ordinario NON TRASFERIBILE
- ▫ Ritiro del mandato in Ufficio (e successivo incasso presso Ufficio PT Palazzo Giustizia)
- ▫ Accredito su c/c bancario _____

Torino, li _____ Firma_____

Allegare fotocopia doc. identità se non ritualmente costituito.

N.B. le richieste non debitamente compilate e/o firmate non potranno essere evase.

Spazio riservato all'Ufficio Depositi Giudiziari

DEPOSITATO IL _____ ***firma*** _____

6.5 LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

EREDITA' GIACENTE: **……..**
FASCICOLO N°: **…….**
GIUDICE: **…….**

Oggetto: Istanza di autorizzazione a vendere beni di proprietà della *de cuius*

Ill.mo Sig. Giudice,

PREMESSO CHE

- I legittimi eredi hanno rinunciato all'eredità dismessa dalla parente (doc.1 e 2);
- La scrivente unitamente al cancelliere nominato, ……., ha chiuso il verbale di inventario dei beni intestati alla *de cuius* …….. (doc.3);
- Alla data della morte, i **debiti** riscontrati ammontavano a **euro** ……..;
- Ad oggi, l'unico attivo disponibile è costituito da diversi appezzamenti di terreni, una palestra (quota in comproprietà 1/3), alcune quote di magazzini sempre in comproprietà 1/3 ad altri soggetti e un Box sito in ……. di proprietà esclusiva (vedi doc. 3);
- Il geometra …… ha stimato i beni sopra citati complessivamente in euro ……. e, in accordo con la scrivente, ha suddiviso i beni in LOTTI e precisamente:

➢ LOTTO 1: Piena proprietà di BOX AUTO stima …… euro

➢ LOTTO 2: Quota di 1/3 della piena proprietà di …….. stima …….. euro

➢ LOTTO 3: Quota di 1/3 della piena proprietà di ……stima …… euro

➢ LOTTO 4: Quota di 1/3 della piena proprietà di …… stima …….. euro

➢ LOTTO 5: stima complessiva delle quote euro ……

(a)Quota di 1/4 della piena proprietà di n. 3 appezzamenti di terreno;

(b)Quota di 7/48 della piena proprietà di n. 10 appezzamenti di terreno;

(c)Quota di 1/3 di n. 1 appezzamenti di terreno;

(d)Quota di 1/6 di n. 1 appezzamenti di terreno;

- Si informa inoltre che la scrivente ha ricevuto da parte di uno dei comproprietari dei beni facenti parte del LOTTO 4 una proposta irrevocabile di acquisto con allegato assegno circolare di euro …… (doc.4);

- Per quanto riguarda i beni facenti parte degli altri LOTTI si presume che questi possano essere comprati dai rispettivi comproprietari.

Tutto ciò premesso, la scrivente, ritenendo che la vendita di tali beni sia di evidente utilità per i creditori della *de cuius* che altrimenti non sarebbero soddisfatti neanche parzialmente,

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma Voglia autorizzare e delegare allo scrivente Curatore la vendita dei beni sopra citati mediante bando di vendita di beni suddivisi in lotti come sopra indicati.

Con osservanza.

Torino, lì Il Curatore

6.6 LA LIBERAZIONE E SGOMBERO DEI LOCALI

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SGOMBERO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

EREDITA' GIACENTE: ……
FASCICOLO N°: ……...
GIUDICE: ……..

Oggetto: **Istanza per l'autorizzazione allo sgombero dell'alloggio condotto in locazione dal de cuius**

Ill.mo Sig. Giudice,
la sottoscritta ……, con studio in ……..., Curatore dell'eredità giacente in epigrafe, espone quanto segue:
PREMESSO
- che il de cuius in vita conduceva in locazione l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'ATC Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di ……..sito nel comune di ……;
- che in data …….. l'ATC locatore dell'alloggio in oggetto, inviava una mail al Curatore (v. doc. all. 1) nel quale dichiarava che le spese per lo sgombero dell'alloggio sarebbero state a carico dell'Ente, salvo che non risulti un attivo nella procedura in oggetto;
- che in data …… la scrivente, accompagnata dal Cancelliere, all'uopo nominato da codesto Tribunale, ha effettuato l'inventario dei beni oggetto dell'eredità, riscontrando la mancanza di valore commerciale degli stessi (v. doc. all. 2);
- che non si sono rinvenute altre attività (depositi bancari, contanti);
- che pertanto la procedura risulta priva di attivo.
Tutto ciò premesso, al fine di liberare l'immobile occupato dal "de cuius" e renderlo all'ATC, la scrivente
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la restituzione dell'alloggio in istanza all'ATC, che provvederà al suo sgombero con l'accollo di ogni spesa.
Con osservanza.

…….. lì, 24/10/2011

Il Curatore

6.7 IL RENDICONTO FINALE

BOZZA DEL RENDICONTO FINALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
IX SEZIONE CIVILE SUCCESSIONI

EREDITA' GIACENTE di RG
Deceduto in il
Giudice:
Curatore:

Oggetto: RENDICONTO DELLA PROCEDURA
Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto ..... , curatore dell'Eredità ....., presenta a norma dell'art. 531 C.C, il seguente

RENDICONTO DELLA PROCEDURA
ATTIVITÀ

Totale	

PASSIVITA'

Le spese della procedura sono state le seguenti:

Gazzetta ufficiale	

Campione Civile	
Cancelliere per inventario	
Totale	

RIEPILOGO

Totale entrate	
Totale uscite	
Differenza	

Sul conto deposito numero presso , sede di Torino, intestato alla procedura di Eredità giacente, risulta un saldo a credito al di euro Il residuo attivo, di euro , deve essere devoluto ai creditori:
Il residuo attivo di euro , al lordo delle spese di chiusura conto e bolli, deve essere devoluto al Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 586 C.C., non risultando eredi che abbiano accettato l'eredità.
Il sottoscritto curatore chiede pertanto alla S.V. Ill.ma di:

- approvare il suesteso rendiconto della Procedura
- autorizzare il sottoscritto curatore a pagare nelle forme richieste i creditori sopraelencati per complessivi euro ,
- autorizzare il sottoscritto curatore a devolvere il residuo attivo al Demanio dello Stato.

La curatela provvederà, in mancanza di osservazioni nel termine di 15 giorni dall'invio delle comunicazioni del presente Rendiconto ai Creditori, ai pagamenti come sopra riportati.

Con osservanza.

Torino, Il curatore

Allegati:
copia F23 pagamento Campione Civile;
copia precisazioni di credito dei Creditori;
copia estratto conto bancario intestato alla Procedura ;
copia libro giornale della Procedura.

6.8 LA RELAZIONE E IL RENDICONTO FINALE

BOZZA RELAZIONE E RENDICONTO FINALE DELLA PROCEDURA

BOZZA N. 1

Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto Curatore dell'Eredità Giacente espone alla S.V. Ill.ma i seguenti fatti.

1. Premessa

- ✓ Con decreto del Tribunale di Torino del 18/04/2019 veniva dichiarata giacente l'eredità morendo dismessa del signor, nato ad Aosta (AO) il …. e deceduto in Moncalieri (TO) il …..
- ✓ con il predetto decreto la sottoscritta veniva nominata curatore;
- ✓ la procedura veniva aperta su ricorso presentato dalle signore, cugine del *de cuius*;
- ✓ il giuramento di rito veniva prestato in data ….
- ✓ le verifiche compiute consentivano di accertare che il signor era deceduto il giorno ….per arresto cardiaco all'interno del locale denominato e che, in data 28/01/2019, i Carabinieri della Stazione di Moncalieri, accompagnati dalla ex fidanzata , signora (che era in possesso delle chiavi di accesso per averle ricevute la sera stessa della morte da amici del che erano in compagnia di quest'ultimo al momento del decesso), avevano fatto accesso all'appartamento del *de cuius*;
- ✓ il signor era celibe e viveva in un alloggio sito in Torino, di proprietà;
- ✓ subito dopo la nomina, la scrivente richiedeva il codice fiscale della procedura e contattava i principali Uffici Finanziari (Città di Torino, Agenzia delle Entrate, agenti della riscossione, INPS, INAIL) al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni;
- ✓ dalle ricerche patrimoniali è emerso che il signor era proprietario, oltre che della casa di abitazione, di un locale commerciale sito in Torinio,
- ✓ con l'ausilio del Cancelliere del Tribunale, in data 08/08/2019, venivano svolte le operazioni di inventario presso l'abitazione del *de cuius*;
- ✓ in occasione della redazione dell'inventario non sono stati rinvenuti testamenti olografi.

2. Il Testamento

In data 20/06/2019 la scrivente prendeva visione dei rapporti redatti dai Carabinieri della Stazione di Moncalieri, dai quali apprendeva quanto segue.

In data 26/01/2019, tal……, si presentava presso i Carabinieri della stazione di Moncalieri per rendere le seguenti dichiarazioni:
a) di essere stata contattata la sera del decesso (25/01/2019) dal cellulare del *de cuius* e che

a parlare era un'amica del la quale l'avvisava che il si trovava al 45° Nord di Moncalieri e che non stava bene;
b) di essersi recata immediatamente presso il 45° Nord di Moncalieri, ma al suo arrivo il .....era già deceduto;
c) di aver preso in consegna la sera stessa gli effetti personali che il .... aveva con sé, tra cui le chiavi dell'appartamento;
d) essere stata, in passato, fidanzata del signor ...fino al 2004 circa, ma di aver continuato a frequentare quest'ultimo con il quale si sentiva telefonicamente tutti i giorni;
e) di essere in possesso di una busta di colore bianco chiusa, riportante sulla parte anteriore la scritta "Testamento", controfirmata nel lembo di chiusura dal , consegnatale da quest'ultimo.
La signora provvedeva altresì a consegnare ai Carabinieri gli oggetti personali del signor (telefono cellulare Samsung, Chiavi di casa, portafoglio contenente una banconota da euro 10,00, tessera sanitaria, bancomat Unicredit, Carta Unicredit, tessera GTT, tessera Ultras Granata, biglietto da visita "E Cucina", patente di guida, biglietto Unicredit con riportate le coordinate bancarie del conto n ....., parte della tessera da cui viene staccata la scheda telefonica per cellulare ove vi sono i codici PIN e PUK, biglietto su cui è riportato Conto Fideuram n) presi in consegna la sera del decesso.

In data 27/01/2019 i Carabinieri contattavano la signora invitandola a depositare la busta del testamento, ma la medesima riferiva di avere consultato un notaio e di aver depositato la busta del testamento presso quest'ultimo.

In data 28/01/2019 i Carabinieri, accompagnati dalla signora , eseguivano l'accesso presso l'abitazione del *de cuius*, in Torino,
Terminato il sopralluogo tutti gli oggetti personali del signor , sopra elencati, venivano depositati presso l'Ufficio Successione del Tribunale di Torino.

In data 29/01/2019 la signoradepositava presso i Carabinieri di Moncalieri una dichiarazione del Notaio relativa all'avvenuta ricezione delle ultime volontà del signor
La scrivente apprendeva dal notaio che il testamento del signor era stato pubblicato in data 06/03/2019 su richiesta della signora ma che quest'ultima non aveva reso dichiarazione di accettazione dell'eredità.

In data 26/06/2019 la scrivente ritirava presso lo studio del notaio il verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo e relativo testamento che vengono allegati al presente rendiconto

In data 17/07/2019 la scrivente veniva contattata dalla signora che si qualificava erede del signor

Solamente in data **13/08/2019** la signora comunicava, a mezzo mail, di aver accettato l'eredità del signor "puramente e semplicemente e per oogni conseguente effetto di legge" come risulta dalla dichiarazione di rogito del notaio .....

3. Il rendiconto

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto curatore rende pertanto il seguente conto della

gestione.

ATTIVITÀ

a) disponibilità liquide

Dalla documentazione rinvenuta è emerso che il signor era intestatario dei seguenti conti correnti:
a) conto corrente Unicredit n....
b) conto corrente Fideuram .....
Durante le operazioni di inventario, presso l'abitazione del signor è stata rinvenuta documentazione bancaria relativa ad un rendiconto Sanpaolo Invest recante la data del 30/06/2018 dal quale risultava, a tale data, un patrimonio di euro .....
Durante le operazioni di inventario sono state rinvenute monete per circa euro 87,80.

b) beni immobili

Il signor .....era proprietario dei seguenti beni immobili:
a) appartamento, sito in Torino, censito al N.C.E.U. al foglio , particella sub. , z.c. 2. Categoria A/3, classe 5, vani 3,5, R.C. 790,15 €., ove il *de cuius* risiedeva;
b) negozio, sito in Torino, censito al N.C.E.U. al fg , particella n , sub e fg 1396, particella 164 sub. 3 (graffati), già censito al al fg , Z.C. 2, categoria C/1, classe terza R.C. 1.745,83, mq 108.
Dalle ricerche compiute presso l'Agenzia delle Entrate risultava la locazione di tale immobile alla società con contratto ad uso commerciale decorrente dal 13/01/2015 al 12/01/2021, registrato a Torino 3 in data 25/02/2015.

c) I beni mobili

Presso l'abitazione della *de cuius* sono stati rinvenuti arredi ed oggetti di uso quotidiano analiticamente descritti nell'inventario depositato.

PASSIVITÀ

	CAUSALE	IMPORTO
29/04/2019	acquisto valori bollati	16,00
30/04/2019	versamento Ist Poligrafico	96,97
30/04/2019	bollettino postale	1,50
02/05/2019	invio raccomandata al Poligrafico dello Stato	8,05
20/08/2019	pagamento tassa registro	200,00
27/08/2019	pagamento cancelliere	138,24
27/08/2019	spesa bonifico compenso	1,12
TOTALE		**461,88**

La somma anticipata dalla scrivente ammonta ad euro 461,88, come da documentazione prodotta.

ESPOSIZIONE DEBITORIA

Da quanto potuto accertare l'esposizione debitoria è così formata:

CREDITORE	NATURA DEL DEBITO	IMPORTO
Città di Torino – Soris	Tassa rifiuti	9,00
Condominio	spese condominiali ordinarie	521,72
condominio	spese condominiali straordinarie	388,72
condomino	riscaldamento	352,00
TOTALE		**1.271,44**

La documentazione inerente le posizioni debitorie è stata depositata unitamente all'inventario.
****

Tutto quanto premesso, il sottoscritto curatore chiede alla S.V. Ill. ma di voler:
a) approvare il su esteso rendiconto della procedura indicata in epigrafe;

Con osservanza Il curatore

Allegati:
1) verbale di inventario
2) testamento signor ....
3) verbale pubblicazione testamento
4) dichiarazione di rogito accettazione eredità

BOZZA RELAZIONE E RENDICONTO FINALE DELLA PROCEDURA

BOZZA N. 2

Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto Curatore dell'Eredità Giacente espone alla S.V. Ill.ma i seguenti fatti.

Ill.mo Sig. Giudice, dottoressa .....
la sottoscritta dottoressa ....., nominata curatore dell'eredità giacente di ....., nata a ..... il ..... e deceduta in data ....., presenta alla S.V. Ill.ma il seguente rendiconto.

1. Premessa.

- ✓ Con decreto del Tribunale di Torino del ..... veniva dichiarata giacente l'eredità morendo dismessa della signora ..... nata a ..... il ..... ed ivi deceduta in data .....;
- ✓ con il predetto decreto la scrivente veniva nominata curatore;
- ✓ la procedura veniva aperta su ricorso presentato dal Condominio di ....., ove la de cuius risiedeva e possedeva un'unità immobiliare;
- ✓ in data ..... veniva depositato il giuramento di rito;
- ✓ le verifiche compiute consentivano di accertare che la signora ....., deceduta ben otto anni prima dell'apertura della procedura di eredità giacente, al momento del decesso era coniugata con il signor ....., deceduto nel corso dell'anno 2020;
- ✓ in data ..... il marito, il figlio, la madre, ed il fratello, , avevano presentato, innanzi al Cancelliere del Tribunale di Torino, dichiarazione di rinuncia all'eredità pura e semplice della signora .....
- ✓ in data ..... avevano altresì presentato atto di rinuncia all'eredità le signore .....
- ✓ la de cuius, in vita, era proprietaria di un appartamento sito in Torino, censito al N.C.E.U. al foglio ...., particella ...., subalterno ...., Z.C. 2, categoria A/3, classe 2;
- ✓ prestato il giuramento, la scrivente richiedeva il codice fiscale della procedura, dava notizia dell'apertura dell'eredità giacente sulla G.U. e contattava i principali Uffici Finanziari (Città di Torino, Agenzia delle Entrate, agenti della riscossione, INPS, INAIL) nonché i più diffusi istituti di credito al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni;
- ✓ la scrivente provvedeva a richiedere la cessazione delle utenze (gas e luce) intestate alla de cuius;
- ✓ le ricerche patrimoniali non hanno evidenziato ulteriori beni in capo alla de cuius;
- ✓ il giorno ....., con l'ausilio del Cancelliere del Tribunale, venivano svolte le operazioni di inventario ;
- ✓ l'accesso all' abitazione della de cuius avveniva con l'ausilio di un fabbro, previa autorizzazione del G.D.;

- ✓ in occasione della redazione dell'inventario non venivano rinvenuti testamenti olografi né liquidità;
- ✓ le ricerche effettuate presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari rivelavano che l'immobile intestato alla signora è gravato da ipoteca legale iscritta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data ..... ai numeri ....., a favore di EQUITALIA NOMOS SPA con sede in Torino (TO), codice fiscale ....., derivante da cartella esattoriale per un importo capitale di € ..... e un importo totale € .....;
- ✓ la scrivente prendeva allora contatti con il creditore ipotecario al fine di raccogliere l'assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in caso di vendita del bene immobile a valore congruo;
- ✓ nelle more, tuttavia, si compiva il decennio dalla morte della signora con conseguente cessazione della giacenza;

2. Il rendiconto.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto curatore rende il seguente conto della gestione.

ATTIVITÀ

a) disponibilità liquide

Dalle ricerche compiute non sono emersi rapporti bancari attivi intestati alla *de cuius*;
Durante le operazioni di inventario non sono stati rinvenuti fondi liquidi;

b) beni immobili

La signora ..... era proprietaria dei seguenti beni immobili .....

c) I beni mobili

Presso l'abitazione della *de cuius* sono stati rinvenuti arredi e suppellettili, analiticamente descritti nell'inventario depositato, privi di valore commerciale;

PASSIVITÀ

	CAUSALE	IMPORTI
01/04/2021	acquisto valori bollati	16,00
01/04/2021	versamento Ist Poligrafico	96,97
01/04/2021	bollettino postale	1,50
06/04/2021	invio raccomandata al Poligrafico dello Stato	8,05
21/10/2021	pagamento tassa registro	16,00
21/10/2021	pagamento cancelliere	200,00

22/11/2021	spesa bonifico compenso	80,95
	TOTALE	**419,47**

Trattasi di somme anticipate dalla scrivente per complessivi euro 419.47, relative a spese di procedura, come documentato dai giustificativi allegati.
Per la presente procedura non è stato aperto alcun conto corrente stante l'assenza di fondi liquidi.

ESPOSIZIONE DEBITORIA

Da quanto potuto accertare l'esposizione debitoria è così formata

CREDITORE	NATURA DEL DEBITO	IMPORTI
Comune di Torino	Tassa rifiuti	237,26
Condominio	spese condominiali ordinarie	2.424,71
Debiti tributari	Cartella esattoriale	12.115,42
TOTALE		**14.777,39**

La documentazione inerente le posizioni debitorie è allegata al presente rendiconto.

****

Tutto quanto premesso, il sottoscritto curatore chiede alla S.V. Ill. ma di voler approvare il su esteso rendiconto della procedura indicata in epigrafe.

6.9 LA DEVOLUZIONE DEI BENI DEL DE CUIUS

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DEVOLUZIONE AI CHIAMATI

BOZZA N. 1

Istanza per chiedere l'autorizzazione
alla devoluzione dell'eredità

Ill.mo Sig. Giudice, dottoressa
la sottoscritta dottoressa curatore dell'eredità giacente di .....

Premesso

che in data ..... è stato approvato il rendiconto con invito a procedere con i successivi incombenti volti alla chiusura della Procedura;
che la scrivente, in data ..... trasmetteva agli eredi, per il tramite del loro legale, avv. la proposta di liquidazione del compenso, successivamente liquidato dal Giudice Delegato;
che l'accettazione dell'eredità risulta ora correttamente formalizzata ai sensi di legge ossia mediante la trascrizione dell'accettazione nel registro delle successioni presso il Tribunale di Torino;
che occorre procedere con gli adempimenti di chiusura della procedura;
premesso quanto sopra la scrivente rispettosamente

chiede

alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione

a) a consegnare al signor ....., nato a ....., chiamato all'eredità in quanto fratello del *de cuius*, tutti i beni mobili ed immobili ricaduti nella procedura in epigrafe.

Con osservanza

Torino lì, IL curatore

BOZZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DEVOLUZIONE AL DEMANIO

BOZZA N. 2

Istanza per chiedere l'autorizzazione alla devoluzione dell'eredità a favore del Demanio

Ill.mo Sig. Giudice,
il sottoscritto Curatore dell'Eredità Giacente, aperta a seguito della morte di .....

premesso

che il diritto di accettare l'eredità della *de cuius* è ormai prescritto;
che la S.V. Ill.ma ha approvato il rendiconto depositato dalla scrivente;
che l'eredità debba pertanto ritenersi vacante con conseguente devoluzione dei beni allo Stato ex articolo 586 c.c.;
che la signora ...., in vita, era proprietaria di un appartamento sito in Torino, via ..., censito al N.C.E.U. al foglio .., particella .., subalterno 1, Z.C. 2, categoria A/3, classe 2
premesso quanto sopra la scrivente rispettosamente

chiede

alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione a devolvere a favore dello Stato tutti i beni mobili ed immobili ricaduti nella procedura in epigrafe e precisamente l'immobile sito in Torino, via ..., censito al N.C.E.U. al foglio .... Particella ...., subalterno 1, Z.C. 2, categoria A/3, classe 2, vani 5, R.C. euro .....

Il sottoscritto curatore provvederà con separata istanza a richiedere alla S.V. Ill.ma la liquidazione del proprio compenso e le autorizzazioni relative ai futuri incombenti che consistono nella devoluzione al demanio del compendio ereditario.

BOZZA VERBALE DEVOLUZIONE AL DEMANIO

BOZZA N. 3

Verbale di consegna al demanio

L'anno ..... il giorno ..... nel mese di luglio presso l'Ufficio dell'Agenzia del Demanio sito in ....., la sottoscritta.... nella sua funzione di curatore dell'eredità morendo dismessa da ....., nominato ex art. 528 C.C., rilevato che in mancanza di altri successibili, l'eredità deve essere devoluta allo Stato,

consegna

al geom. ....., rappresentante dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, sede di Torino

- Mazzo di chiavi di accesso all'immobile sito in via Torino, censito al N.C.E.U. al foglio .... particella , subalterno 1, Z.C. ...., categoria A/3, classe 2;
- Inventario redatto dal cancelliere in data .....
- Copia del decreto di devoluzione del Tribunale di Torino del .....

Torino, lì

Il Curatore

Il rappresentante dell'Agenzia del Demanio

6.10 LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA

BOZZA ISTANZA DI CHIUSURA DOPO LA CONSEGNA DEI BENI AI CHIAMATI

BOZZA N. 1

Istanza di cessazione della curatela
E di chiusura della procedura

Ill.mo Sig. Giudice, dottor
La sottoscritta dottoressa , Curatore dell'Eredità Giacente di ....

premesso

che è stato approvato il rendiconto della procedura;
che la scrivente, in data ....., è stata autorizzata a consegnare agli eredi accettanti il compendio;
che l'erede accettante, signor ..... in data ....., ha rilasciato procura notarile speciale alla signora ..... che in data ....., la scrivente ha provveduto a consegnare alla signora ....., i beni mobili e immobili costituenti il compendio ereditario come risulta dal verbale allegato;
che pertanto gli eredi sono stati immessi nel possesso dei beni ricaduti nella procedura in epigrafe;
premesso quanto sopra, la scrivente, rispettosamente

chiede

alla S.V. Ill.ma di dichiarare la cessazione della Curatela e la chiusura dell'eredità giacente di .....

Si produce:
doc. 1 verbale di consegna compendio ereditario
Con osservanza

Torino, ... IL curatore

BOZZA ISTANZA DI CHIUSURA DOPO LA CONSEGNA DEI BENI AL DEMANIO

BOZZA N. 2

Istanza di
Chiusura della procedura

Ill.mo Sig. Giudice, dottor
La sottoscritta dottoressa , Curatore dell'Eredità Giacente di ....

premesso

che è stato approvato il rendiconto della procedura;
che la scrivente, in data ....., è stata autorizzata a consegnare il compendio ereditario al Demanio dello Stato essendo spirato il termine decennale per l'accettazione dell'eredità;

che la scrivente ha provveduto a consegnare in data .... al geom. .....nella sua qualità di rappresentante dell'Agenzia del Demanio le chiavi di accesso dell'unico immobile facente parte del compendio come da verbale allegato;
premesso quanto sopra, la scrivente, rispettosamente

chiede

alla S.V. Ill.ma
di dichiarare la cessazione della Curatela e la chiusura dell'eredità giacente di .....

Si produce:
doc. 1 verbale di consegna all'Agenzia del Demanio

Con osservanza

Torino,..... IL curatore

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ALBERO GENEALOGICO PER SUCCESSIONE

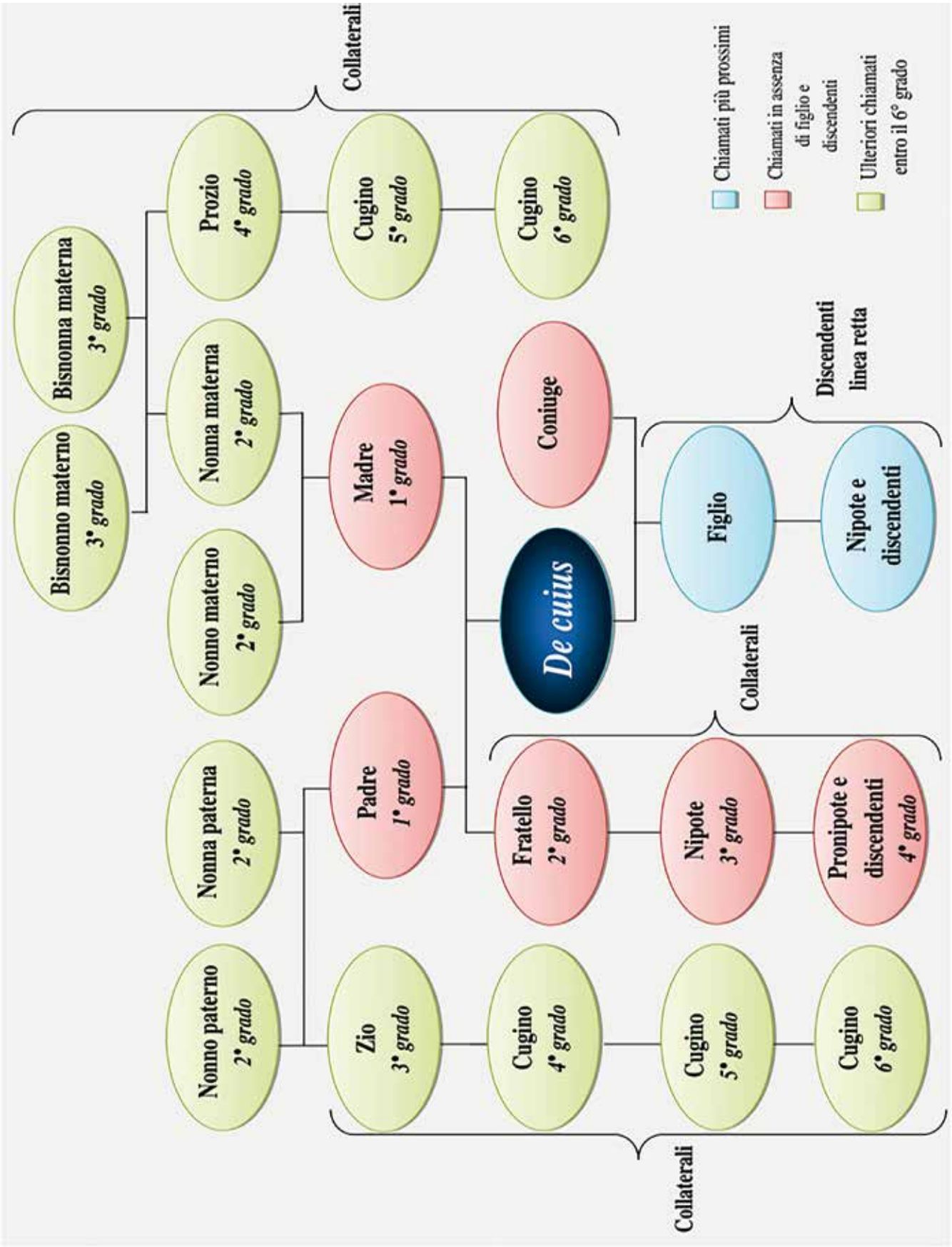

CAP. 7 CONCLUSIONI

Queste linee guida, frutto dell'impegno e della collaborazione tra Colleghi, sono state pensate per offrire un supporto pratico e concreto. Un lavoro svolto con dedizione, per i Colleghi e insieme a loro, con l'auspicio che possa rappresentare non solo un punto di riferimento e uno strumento utile, ma anche uno spunto per approfondire ulteriormente la procedura e per aggiornare sempre più le prassi, mantenendole al passo con i tempi e con l'evoluzione giurisprudenziale.